Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Lunedì, 9 marzo** — **Numero 57**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione		L. 32;	L. 17;	L. 9
» a domicilio e nel Regno		» 36;	» 19;	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale		» 80;	» 41;	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 844 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo dall'articolo 63 della legge 14 luglio 1907, n. 562, di pubblicare per Nostro decreto, il testo unico delle disposizioni legislative concernenti provvedimenti per la Sardegna;

Vedute le leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, e 14 luglio 1907, n. 562;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri,

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, d'accordo coi ministri dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e dell'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
LACAVA.
COCCO-ORTU.
BERTOLINI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TESTO UNICO
delle leggi per provvedimenti per la Sardegna

TITOLO I.

Credito agrario

—

CAPO I.

Cassa ademprivile.

Art. 1.

(Art. 1, legge 14 luglio 1907, n. 562).

La Cassa ademprivile instituita nelle provincie di Cagliari e di Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4;

2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;

3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'art. 4 e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie o affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime ed in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costo;

4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla fillossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, nè potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilità, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti, comprensive del capitale e dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

La differenza fra questo interesse e l'interesse normale del 4 per cento sarà rimborsata alla Cassa dallo Stato.

Sarà all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 2.

(Art. 2, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Il patrimonio delle due Casse ademprivili è costituito:

1° da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-907, 1907-908, 1908-909 e da inscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti Di detta somma L. 1,800,000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e L. 1,200,000 a quella di Sassari.

Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° da tutti i beni di origine ademprivile, liberi da servitù, condominio, od altro onere;

3° da una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1903, n. 382, e dagli avanzi eventuali di cui nel primo capoverso dell'art 7 della legge stessa;

4° dai titoli di rendita pubblica nominativa nei quali la Cassa dovrà investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.

Sul fondo di L. 1,200,000 spettante alla Cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del tesoro preleverà la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la verserà a questa in estinzione della anticipazione fatta; la somma rimanente sarà attribuita alla Cassa di Sassari.

La somma di cui al n. 3 non potrà essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'art. 1° e in anticipazione agli enfiteuti e alle Società cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e di altre scorte.

Delle operazioni fatte con la somma predetta dovrà tenersi contabilità separata.

Art. 3.

(Art. 3, legge 14 luglio 1907, n. 562).

I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:

1° gli interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'art. 1°;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, o la rendita netta dei boschi di cui nell'art. 4.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica o quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante della buona coltura del fondo da cedersi.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà in aumento del patrimonio dell'Istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

Art. 4.

(Art. 4, legge 14 luglio 1907, n. 562 e art. 6, legge 2 agosto 1897 n. 382).

L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell'art. 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie.

Quelli della prima categoria saranno consegnati allo ispezioni

forestali per essere rimboscati ai termini dell'art. 56 a spese del Ministero di agricoltura; quelli della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi Uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni di origine ademprivile che i Comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi, se boschivi, a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di taglio raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura; gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà dei Comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei Comuni, che concorreranno nella spesa pel 50 per cento.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.

Le somme percette dallo Stato, per i prodotti del taglio di boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dal 26 agosto 1897 in poi, saranno restituite, al netto delle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro da parte della Cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del Comune nel quale sono gli immobili.

Il pagamento del canone enfiteutico comincerà a decorrere dopo il 4° anno della concessione.

Gli atti di concessione saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno ai quotisti saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

Art. 5.

(Art. 7, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intesi a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie locali.

Nello stabilire le quote la Cassa speciale dovrà fissare le vie ed i passaggi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

L'inadempimento delle condizioni, nei termini fissati, trae seco la rescissione del contratto senza diritti a compensi per gli miglioramenti eseguiti, salvo che si tratti di casi di forza maggiore come inabilità al lavoro, morte del capostipite con figli minorenni, nel qual caso vi è diritto a compenso.

La rescissione, promossa dall'Amministrazione della Cassa e gli eventuali compensi, come sopra, saranno pronunziati dalla Giunta d'arbitri.

Art. 6.

(Art. 8, legge 28 luglio 1902, n. 342).

Quando col ricavato dei fondi enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competono la Cassa ademprivile venga ad essere fornita di fondi propri, potrà anche, prelevato quanto occorre per il servizio di ammortamento delle anticipazioni fatte dallo Stato, accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi al fine di incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, la coltura agraria intensiva ed i rimboschimenti.

Art. 7.

(Art. 5, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della Provincia.

Fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri quattro consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell'art. 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).

Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali ed i membri della Giunta provinciale amministrativa.

Il presidente resta in carica 3 anni, e non è rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi, restano in carica 2 anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.

I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.

Ciascuna delle due Casse avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla tesoreria della Provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sarà pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia.

CAPO II.

Monti frumentari e nummari.

Art. 8.

(Art. 7, legge 14 luglio 1907, n. 562).

I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.

I Monti esistenti in più Comuni contermini possono costituirsi in consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'Amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avrà sede nel Comune che disporrà di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilità possano più facilmente accedere gli abitanti degli altri Comuni.

Art. 9.

(Art. 8, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sarà determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.

Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle Opere pie che più non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.

Art. 10.

(Art. 9, legge 14 luglio 1907, n. 562).

In mancanza di mezzi, di cui nell'articolo precedente, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte fra quelli adatti e di loro proprietà. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta coll' intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ha facoltà di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dall'imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltivazione del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante.

Art. 11.

(Art. 10, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in danaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 13 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata nella Cassa postale di risparmio.

Art. 12.

(Art. 11, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro posseduto;

2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concedersi dalla Cassa ademprivile a ciascun Monte, anche se essi si riuniscano in Consorzio;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 10, dagli enti morali o dai privati;

5° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Società cooperative legalmente riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda con le norme stabilite nel regolamento.

La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti d'asta deserta si potrà fare a trattativa privata.

A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dai terreni comunali potrà essere dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale.

Tale campo sarà coltivato a cura e spese dell'Amministrazione del Monte, sotto la direzione della cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'Amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo potrà essere acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell'Amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa ademprivile.

Art. 13.

(Art. 12, legge 14 luglio 1907, n. 562).

I Monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra a pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, insetticughe o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti in denaro non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascuno sovvenuto, nè avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e da pagarsi al raccolto;

4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilità dell'operazione.

Sui prestiti in natura e in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse che sia superiore del mezzo per cento a quello che corrispondono alla Cassa ademprivile.

Art. 14.

(Art. 13, legge 14 luglio 1907, n. 562).

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui all'articolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la metà, nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte; e della parte rimanente potrà disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l'incremento della istituzione.

Art. 15.

(Art. 14, legge 14 luglio 1907, n. 562).

I Monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del Comune supera i 1200 abitanti, per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari

Un commissario è nominato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del Comune per imposta fondiaria e tassa bestiame, l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.

Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina di due commissari.

all'art. 27, risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che perciò, per mancanza di altre risorse, i Comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati dei beni di origine ademprivile della terza categoria, indicati all'art. 4, la cassa ademprivile dovrà rilasciare ai Comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone

Art. 30.

(Art. 30, legge 14 luglio 1907, n. 562).

I beni delle Cussorgie, in possesso di fatto dei Cussorgiali al 1° gennaio 1906, saranno dalla Cassa ademprivile dati in enfiteusi perpetua con un canone annuale non superiore all'imposta fondiaria gravante sullo stesso terreno a quelli fra essi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, con l'obbligo dei miglioramenti agrari nei terreni coltivabili, e della conservazione e miglioramento dei boschi nei terreni destinati ad uso forestale.

A coloro che preferiscono avere sui terreni attualmente posseduti la piena e libera proprietà, la Cassa avrà l'obbligo di recederla mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di cinque annualità d'imposta fondiaria.

Agli effetti della precedente disposizione i suddetti possessori saranno preferiti a chiunque vanti diritti risultanti da titolo non congiunto al possesso di fatto. Ove concorrano con possessori di fatto muniti di titolo saranno gli uni e gli altri mantenuti al possesso dello stesso stato, condizione e proporzione prima goduto.

Art. 31.

(Art. 34 e 35, legge 14 luglio 1907, n. 562, e art. 14 legge 2 agosto 1897, n. 382).

Le transazioni, le concessioni enfiteutiche o le decisioni arbitrali sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

Gli atti di permuta e di compra-vendita, fatti nel termine di dieci anni dal 7 agosto 1907, aventi lo scopo di riunire in un solo appezzamento dello stesso proprietario terreni frazionali di origine ademprivile, saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

Alla stessa tassa saranno anche soggetti, per lo stesso periodo di tempo, gli atti di permuta e le compra-vendite, intese ad arrotondare, ma per non più di dieci ettari, il tenimento di uno stesso proprietario.

La disposizione predetta è estesa pure alle permute e compravendite fino a venti ettari, quando si comprovi che sui primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attuato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alla reimposizione dell'imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Art. 32.

(Art. 15, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Durante un periodo di 20 anni dal giorno della immissione in possesso dei terreni concessi in virtù della presente legge, la casa colonica abitata dal concessionario, la stalla annessa, ed una zona di terreno adiacente di cinque ettari, non saranno soggetti ad esecuzione per qualunque credito all'infuori dei crediti dichiarati privilegiati dall'art. 1962 del Codice civile e dei contributi consorziali esigibili coi privilegi fiscali.

Art. 33.

(Art. 16, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Ai coltivatori che ne facessero richiesta, per opere di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria, potrà essere concessa, dall'Amministrazione carceraria, con le cautele e con le condizioni in essa stabilite, l'opera dei condannati alla reclusione, che sono ammessi, secondo la disposizione dell'art. 14 del Codice penale, a scontare una parte della pena in opere pubbliche o private.

Art 34.

(Art. 17, legge 2 agosto 1897, n. 382).

L'Amministrazione carceraria potrà stabilire in Sardegna colonie penali mobili per modificare e ridurre a coltura i terreni ex-ademprivili e cederli poi ai piccoli proprietari ripartiti in lotti, sopra ognuno dei quali vi sia una casa ed una stalla proporzionate all'estensione del podere.

Art. 35.

(Art. 18, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Le colonie penali della Sardegna, che già esistono nei terreni ex-ademprivili, verranno, quanto più sarà possibile, ordinate o trasformate in modo che rispondano ai fini dell'articolo precedente.

Art. 36.

(Art. 19, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Le disposizioni degli articoli 26 e 27 saranno applicate anche per definire le controversie esistenti circa i boschi che nelle provincie di Cagliari e di Sassari sono dichiarati inalienabili dalla legge 4 marzo 1886, n. 3713 (serie 3ª).

Art. 37.

(Art. 31, legge 14 luglio 1907, n. 562).

In ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari è istituita una cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale di ogni cattedra è costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (n. 6 e 7 della tabella A).

Il ministro di agricoltura potrà, entro i limiti della somma stanziata, istituire con decreto Reale poderi dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

I poderi dimostrativi circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dipendenza del direttore della cattedra.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione.

I terreni per i poderi dimostrativi ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al demanio dello Stato ed alle Amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragioni di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell'art. 58, o anche assumerli in enfiteusi.

In ogni Provincia vi saranno stazioni di monta e uno o più depositi di macchine ed attrezzi rurali.

La prima costituzione di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della Cassa ademprivile.

Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi dimostrativi stessi e delle istizioni annesse.

Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a ciò destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

Art. 38.

(Art. 32, legge 14 luglio 1907, n. 562)

Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sarà in facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.

Art. 39.

(Art. 33, legge 14 luglio 1907, n. 562).

I terreni destinati per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, non che gli edifici per magazzini dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni, stazioni di monta, depositi di macchine ed altri fabbricati dei poderi dimostrativi, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizione, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

Art. 40.

(Art. 34, legge 14 luglio 1907, n. 562).

I centri di colonizzazione agraria che entro 10 anni dal 7 agosto 1907 sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla distanza almeno di tre chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'esenzione dell'imposta fondiaria erariale.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sarà esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore al 7 agosto 1907.

Art. 41.

(Art. 36, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente coltivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti d'affitto a miglioramento o a mezzadria, opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e remunerativo ad una famiglia d'agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti:

a) esenzione per un decennio dell'imposta prediale erariale a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;

b) riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bollo, registro ed ipotecarie cui possano dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo e le formalità ipotecarie da essi dipendenti.

La tassa predetta sarà pagata all'atto della registrazione.

Per gli atti, di che, nell'art. 31, sono ridotti a metà i diritti che possono spettare ai notari a termini delle leggi vigenti.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta, e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Art. 42.

(Art. 37, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Nel bilancio del Ministero d'agricoltura è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 25,000, di cui al n. 9 della tabella *A*, annessa alla presente legge, per sussidi e premi:

a) ai proprietari che concedano, ad enfiteusi a miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non superiori a 15 ettari;

b) agli enfiteuti che compiano felicemente opere di bonificamento agrario, comprese le case coloniche, stalle, strade poderali e provviste d'acqua potabile;

c) ai coloni che si stabiliscano con dimora fissa nelle case coloniche, per un tempo non minore di 5 anni;

d) alle cooperative che eseguiscano opere di bonificamento e di colonizzazione sui terreni incolti o estensivamente coltivati;

e) per incoraggiare le iniziative private dirette alla istituzione e al funzionamento, nei luoghi più adatti, di campi dimostrativi, intesi a facilitare la graduale organizzazione di aziende o tenimenti modello per la produzione del tabacco e la trasformazione degli avvicendamenti colturali.

Art. 43.

(Art. 38, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Nel bilancio del Ministero delle finanze è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.

Art. 44.

(Art. 39, legge 14 luglio 1907, n. 562).

A modificazione dalle altre disposizioni esistenti sulla materia resta stabilito che i terreni privati sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15 quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domande in carta semplice rivolte all'agenzia dell'imposte e corredate da certificato dell'ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno indicato. L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo a spese dello Stato.

Art. 45.

(Art. 40, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Oltre l'esenzione dell'imposta fondiaria di cui nel precedente articolo sono stabiliti i seguenti premi a favore di coloro che provvederanno al rimboschimento con semi e piantine.

Fino a L. 100 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto con buon esito, da ac-

certarsi mediante sopra luogo dall'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminagione. Fino a L. 50 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi sopra luogo come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

Art. 46.

(Art. 41, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Le operazioni delle Associazioni mutue per l'assicurazione del bestiame in Sardegna sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da quelle stabilite dalla legge 26 gennaio 1896, n. 44 (testo unico).

CAPO II.

Bacini d'irrigazione.

Art. 47.

(Art. 43, legge 14 luglio 1907, n. 562).

È data facoltà al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo seguente, di concedere alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi di interessati ed anche ad una o più Società private, ove i primi non chieggano la concessione, o i Consorzi non si costituiscano entro un anno dalla pubblicazione dei progetti definitivi e dei capitolati di concessione, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrisponderà alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi costituiti, ed in assenza loro alle Società, un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo di irrigazione, sia per uso potabile, industriale e di forza motrice. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento, di cui al successivo art. 67, fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua per gli scopi indicati e l'ammontare del canone per ciascun bacino.

La durata della concessione non potrà eccedere i 55 anni.

Art. 48.

(Art. 42, legge 14 luglio 1907, n. 562, e art. 11 della legge 28 luglio 1902, n. 342).

Per le opere di irrigazione di cui al precedente articolo, lo Stato corrisponderà un canone annuale non superiore a L. 200,000 per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo precedente.

La tabella allegata *A* è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva dei canoni. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico, e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per ciascuna Provincia, dovrà farsi per decreto Reale, in proporzione della somma prevista per l'esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 49.

(Art. 29, legge 1897, n. 382, e art. 19, legge 28 luglio 1902, n. 342).

Ai concessionari, di cui all'art. 47, potrà essere data facoltà di espropriare in tutto od in parte coi privilegi della legge di espropriazione per pubblica utilità e con l'applicazione di quanto dispone l'art. 58, i terreni della zona irrigabile, i proprietari dei quali si siano rifiutati di acquistare l'acqua per l'irrigazione.

I terreni potranno essere rivenduti con le norme fissate dal regolamento.

Ai concessionari predetti potrà inoltre essere concesso di vendere parte dell'acqua proveniente dai bacini, per uso potabile, industriale e di forza motrice, ai Comuni o ai privati, a prezzi diversi da quelli dell'acqua di irrigazione.

Art. 50.

(Art. 44, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Alla scadenza della concessione tutte le opere relative al bacino d'irrigazione saranno proprietà dello Stato. Le opere secondarie che non verranno eseguite dallo Stato, come gli impianti per trasformazione della forza idraulica in energia elettrica, condutture ed opere accessorie per distribuzione d'acqua potabile, ed impianti di qualunque natura, passeranno in proprietà dei Comuni interessati, mediante un equo compenso in favore del concessionario in base al valore delle opere, accertato in relazione allo stato di conservazione all'epoca della consegna.

Ove però la concessione del bacino d'irrigazione sia stata assunta da Provincie o Comuni isolati o consorziati, i quali abbiano o direttamente od indirettamente provveduto alla costruzione delle opere principali, tutte le altre sussidiarie resteranno proprietà delle stesse Amministrazioni.

In ambo i casi i Comuni avranno diritto di continuare ad esercitarle, usufruendo gratuitamente dell'acqua.

TITOLO III.

Sistemazione idraulica

—

Art. 51.

(1ª parte art. 21, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Saranno eseguite nell'isola di Sardegna le opere di rimboschimento dei bacini montani, di sistemazione idraulica e di bonificazione, secondo le tabelle annesse alla presente legge.

Art. 52.

(Art. 46, 47, 48 e 49, legge 14 luglio 1907, n. 562).

È autorizzata la maggior spesa di L. 16,180,000 distribuita come segue:

a) L. 1,180,000 in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 ancora da stanziarsi pei lavori di rimboschimento dei bacini montani in virtù della legge 28 luglio 1902, n. 342;

b) L. 8,267,500 e L. 540,000 in aggiunta rispettivamente alle L. 4,862,500 e L. 2,450,000, ancora da stanziare per opere di correzione di corsi d'acqua e per bonificazioni, secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342;

c) L. 5,938,900 in aggiunta alle L. 8,268,100, ancora da stanziare per opere di bonificazione di 1ª categoria in Sardegna, secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333;

d) L. 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori ed impreviste per le opere di cui nelle precedenti lettere *b*) e *c*).

Art. 53.

(Art. 11, legge 28 luglio 1902, n. 342, e art. 50, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Per l'esecuzione di tali opere è assegnata la somma complessiva di L. 32,660,600, così divisa:

Per opere di rimboschimento, giusta le tabelle *B* e *C*, allegato alla presente legge . . . . L. 2,080,000

Per le opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione, giusta le tabelle *D* ed *E* allegate alla presente legge . . . . » 30,580,600

L. 32,660,600

Le tabelle *D* ed *E* sono invariabili, quanto alla determinazione dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire.

É però in facoltà del Governo di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascuna opera, secondo le effettive necessità, senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle stesse.

Art. 54.

(Art. 18, legge 28 luglio 1902, n. 342).

Le opere contemplate nelle allegate tabelle *C* ed *E*, dovranno essere compiute rispettivamente in 15 e in 17 anni consecutivi a decorrere dal 1° luglio 1907.

Nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio sarà stanziata la somma di L. 163,900 per gli esercizi finanziari 1907-908 a 1917-918, di L. 164,900 nell'esercizio 1918-1919, di L. 41,400 nell'esercizio 1919-920, di L. 39,800 nell'esercizio 1920-921 e di L. 31,000 nell'esercizio 1921-922.

Nel bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziata per opere di correzione di fiumi e di bonificazione la somma di L. 737,500 nell'esercizio finanziario 1907-908, di annue lire 2,000 000 dal 1908-909 al 1912-913, di annue L. 1,800,000 dal 1913-914 al 1922-923, e di L. 1,843,100 nel 1923-924.

Art. 55.

(Art. 51, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Le economie, che per qualsiasi titolo si verificassero nell'esecuzione di una delle opere contemplate nella tabella *C* saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nella tabella stessa.

Le economie che si verificassero in una delle opere contemplate nella tabella *E* saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo disposizione indicato alla lettera *d)* dell'art. 52.

Art. 56.

(Art. 30, legge 2 agosto 1897, n. 382).

I lavori di rimboschimento saranno eseguiti a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui terreni ex-ademprivili consegnati alle locali ispezioni forestali, a norma del precedente articolo 4. Occorrendo di rimboscare terreni privati, questi saranno espropriati colle norme di cui al successivo art. 58, a meno che il proprietario non si obblighi con atto di sottomissione a rimboscarli per proprio conto sottostando a tutte le disposizioni che saranno date dalla ispezione forestale.

In tal caso e purchè si mantengano a coltura boschiva, saranno esentati dall'imposta fondiaria erariale per un trentennio.

I terreni rimboscati di proprietà dello Stato saranno inscritti tra le foreste demaniali inalienabili.

Art. 57.

(Art. 24, legge 2 agosto 1897, n. 382).

I progetti esecutivi delle opere disposte nella presente legge saranno compilati dal corpo Reale del genio civile e dal personale forestale, per quanto concerne il rimboscamento e dove occorra dagli ingegneri del corpo Reale delle miniere, sotto la direzione di una Commissione presieduta dall'ispettore del genio civile che dirige il compartimento superiore d'ispezione, che comprende la Sardegna, e di cui faranno parte due ingegneri delegati dal Consiglio provinciale della Provincia in cui debbono eseguirsi i lavori, l'ingegnere capo del genio civile della Provincia e l'ispettore forestale

Tale Commissione proporrà anche l'ordine con cui i lavori dovranno essere eseguiti, che verrà determinato dal ministro dei lavori pubblici a misura che gli studi particolareggiati saranno compiuti ed approvati ed in relazione agli stanziamenti del bilancio. I lavori saranno eseguiti colle norme ordinarie vigenti per l'esecuzione dei lavori di conto dello Stato.

Art. 58.

(Art. 27, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Le opere contemplate dalla presente legge coll'approvazione del progetto acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

In caso di espropriazione, l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata nel modo indicato all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, 2892 (serie 3ª), pel risanamento della città di Napoli.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la procedura dell'espropriazione potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 59.

(Art. 52, legge 14 luglio 1907, n. 562).

L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli può essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti, che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie d'idoneità stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

Art. 60.

(Art. 53, legge 14 luglio 1907, n. 562).

La spesa per la costruzione delle opere contemplate negli articoli 52 e 53 sarà ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati.

Saranno considerati come interessati:

a) per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, siano esse di rinsaldamento come di rimboschimento propriamente detto, le provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi.

Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sarà dato esclusivamente nella provincia di Cagliari;

b) per le bonificazioni le provincie ed i proprietari dei terreni da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche amministrazioni.

Il contributo a carico di questi sarà così diviso: dodici e mezzo per cento a carico della Provincia e dodici e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni che li verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.

Art. 61.

(Art. 25, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Il concorso degli interessati privati è obbligatorio.

I relativi contributi ed il prezzo dell'acqua di irrigazione saranno esigibili coi privilegi fiscali. I lavori che per un quarto sono a carico delle Provincie non saranno intrapresi se le provincie medesime non avranno inscritto in bilancio la somma relativa al loro concorso.

Art. 62.

(Art. 26, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Gli elenchi delle quote dovute dagli interessati saranno compilati dal corpo Reale del genio civile e dal personale forestale per quanto concerne il rimboscamento ed, ove occorra, dal corpo Reale delle miniere.

Sui ricorsi contro gli elenchi delle quote di concorso degli interessati giudicherà inappellabilmente una Commissione arbitrale presieduta da un consigliere di Stato e della quale faranno parte due delegati del Consiglio provinciale della Provincia in cui si eseguiscono i lavori, un ispettore del Genio civile, un ispettore delle miniere, un ispettore superiore forestale ed un ispettore di agricoltura.

Art. 63.

(Art. 13, legge 28 luglio 1902, n. 342).

Durante il termine assegnato per l'esecuzione delle opere contemplate nella annessa tabella *E*, ma solo fino a quando siano ultimate quelle di un intero bacino idrografico o di una bonifica, alla manutenzione dei lavori, che si vanno man mano compiendo provvede lo Stato, e la spesa occorrente è ripartita nella stessa misura e fra i medesimi interessati, di cui all'art. 60.

Art. 64.

(Art. 14, legge 28 luglio 1902, n. 342).

Compiuta la sistemazione di un bacino idrografico od ultimata una bonificazione, ne sarà fatta la consegna agli interessati, i quali, riuniti a modo di Consorzio sotto l'Amministrazione dell'ente che ha maggior interesse, dovranno provvedere alla manutenzione in proporzione del relativo interesse, e con le norme da stabilirsi in apposito regolamento.

Art. 65.

(Art. 15, legge 28 luglio 1902, n. 342)

Qualora per le opere di correzione dei corsi d'acqua si rendesse necessario modificare o completare altre opere preesistenti, comunali o consorziali, alle quali provvidero fino ad ora gli enti proprietari, lo Stato avrà facoltà di farsele consegnare e di mantenerle fino a compimento dei lavori da eseguirsi nel rispettivo bacino, assieme alle altre da esso costruite.

Gli enti proprietari suddetti corrisponderanno allo Stato la somma finora erogata per la manutenzione a norma delle leggi o delle convenzioni, sotto l'impero delle quali furono costrutte le opere prese in consegna.

Art. 66.

(Art. 16, legge 28 luglio 1902, n. 342).

Il personale di custodia e di guardia, che occorrerà assumere in servizio durante il periodo di manutenzione da parte dello Stato, sarà nominato con le norme da stabilirsi con regolamento.

La spesa per questo personale sarà conteggiata con quella delle opere di manutenzione, e ripartita con gli stessi criteri.

Art. 67.

(Art. 31, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno pubblicati regolamenti per l'esecuzione del titolo II, capo II e del titolo III della presente legge, nei quali, tra le altre, saranno fissate le norme per la compilazione degli elenchi di cui all'art. 62, le condizioni da imporsi alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi di interessati e alle Società private, di cui all'art. 47, le norme per le espropriazioni e per le rivendite di terreni di cui all'art. 49, le condizioni di esercizio dei bacini di irrigazione, e il modo col quale ne verrà eseguito il controllo.

TITOLO IV.

Viabilità

Art. 68.

(Art. 55, legge 14 luglio 1907, n. 562)

Per la costruzione e l'esercizio di ferrovie destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti, a congiungere alle medesime regioni isolate e a completare i tronchi già in esercizio, il Governo del Re è autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica di cui all'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, nel limite e con la procedura in essa stabilita.

Art. 69

(Art. 56, legge 14 luglio 1907, n. 562).

La strada nazionale litoranea al nord dell'isola di Sardegna dal ponte Liscia a porto Puzzu verrà costruita interamente a spese dello Stato.

Art. 70

(Art. 57, legge 14 luglio 1907, n. 562).

La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.

TITOLO V.

Opere portuali

Art. 71.

(Art. 58, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Il porto di Bosa è classificato di 1ª categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale.

TITOLO VI.

Tassa sugli spiriti

Art. 72.

(Art. 33, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Lo spirito distillato dal vino e dalle vinaccie nell'isola di Sardegna ed ivi consumato, è esente dalla tassa stabilita dall'art. 1° del testo unico di legge approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651.

Quello ottenuto dalla distillazione di materie diverse dal vino e dalle vinaccie è soggetto alle disposizioni della detta legge, eccezione fatta per l'isola summentovata dai vincoli imposti per il deposito ed il trasporto.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette al dazio di consumo.

Art. 73.

(Art. 34, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Lo spirito di cui al primo comma dell'articolo precedente, in-

trodotto dalla Sardegna in altre Provincie del Regno, è soggetto alla tassa di fabbricazione nella misura fissata dal detto testo unico di legge 3 dicembre 1905, n. 651.

Per le bevande alcooliche importate nelle altre Provincie del Regno, la tassa è riscossa sulla quantità di spirito contenuta ed accertata mediante la distillazione, e per i vini conciati su quella eccedente i 15 gradi.

La concia dei mosti e delle frutta da trasportarsi dalla Sardegna in altre provincie del Regno, deve compiersi sotto la vigilanza degli agenti governativi, e la tassa è dovuta sulla quantità di spirito impiegato nella concia.

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti governativi delegati alla vigilanza sulle operazioni di concia dei mosti e delle frutta.

Art. 74.

(Art. 35, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Gli spiriti e le bevande alcooliche, come pure i vini, i mosti e le frutta conciati, che sono spediti dalla Sardegna in altre parti del Regno, devono essere accompagnati da bolletta di cauzione alla quale sono applicabili le disposizioni della legge doganale.

Gli spiriti ottenuti da materie diverse dal vino e dalle vinacce, destinati ad altre provincie del Regno, devono essere chiusi in magazzino annesso alla fabbrica, assimilato ai depositi doganali di proprietà privata ed accompagnati da bolletta di cauzione come sopra.

Art. 75.

(Art. 36, legge 2 agosto 1897, n. 382).

È ammesso il trasporto, sotto il vincolo della bolletta di cauzione, degli spiriti derivanti dal vino e dalle vinacce o da materie diverse ad un opificio di rettificazione situato in altra parte del Regno, con diritto di pagare la tassa al momento dell'estrazione da esso opificio.

Art. 76.

(Art. 37, legge 2 agosto 1897, n. 382).

È concesso ai fabbricanti di acquaviti fini, uso cognac, di prepararle e custodirle in speciali magazzini, posti sotto sorveglianza doganale, senza obbligo di cauzione.

Tali acquaviti se introdotte nel resto del Regno colle cautele e prescrizioni da consacrarsi nel regolamento, all'atto di pagare la tassa di fabbricazione, come al primo comma dell'art. 73, godranno degli stessi abbuoni di cui godono i cognac nazionali, tanto per cali, dispersioni ed altre passività sullo spirito di prima distillazione, quanto per calo di affinazione e di giacenza, secondo le disposizioni del testo unico della legge sugli spiriti del 3 dicembre 1905, n. 651.

Art. 77.

(Art. 38, legge 2 agosto 1897, n. 382).

Oltre quanto è prescritto dall'articolo 73, saranno determinate con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato mediante apposito regolamento, le norme per l'applicazione del Titolo VI della presente legge.

TITOLO VII.

Istruzione pubblica

Art. 78.

(Art. 59, legge 14 luglio 1907, n. 562).

A cominciare dall'anno scolastico 1907-908 sarà estesa ai Comuni delle due Provincie della Sardegna la disposizione del primo comma dell'art. 84 della legge per la Basilicata.

TITOLO VIII.

Disposizioni diverse e generali

Art. 79.

(Art. 2, legge 2 agosto 1897, n. 382).

I Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio volontario per l'adempimento dei servizi obbligatori non escluso il servizio esattoriale.

Il prefetto potrà ordinare, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, che siano riuniti in consorzio i Comuni contermini la cui popolazione rispettiva non supera i duemila abitanti e complessivamente non ecceda i cinquemila.

Contro il decreto del prefetto, i Comuni interessati possono, entro 30 giorni dalla notifica, ricorrere al Ministero dell'interno, il quale deciderà con parere conforme del Consiglio di Stato.

Art. 80.

(Art. 3, legge 2 agosto 1897, n. 382).

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con speciale regolamento alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle private proprietà, con facoltà di comminare sia la confisca degli animali trovati in contravvenzione, come le pene stabilite dagli articoli 424 e 426 del Codice penale.

Fino a nuova disposizione il pascolo abusivo e i danneggiamenti saranno considerati come reati di azione pubblica.

Art. 81.

(Art. 60, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei Comuni della Sardegna, lo Stato concorrerà con un contributo in ragione della metà della spesa oppure con il pagamento della metà della quota di ammortamento dei mutui che i Comuni stessi fossero per contrarre al detto scopo.

Art. 82.

(Art. 61, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Nei Comuni della Sardegna maggiormente infestati dalla malaria saranno distribuiti annualmente gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 30,000, la qual somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

Art. 83.

(Art. 54 e 62, legge 14 luglio 1907, n. 532).

Restano in vigore le disposizioni della legge 7 luglio 1901, n. 334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario e quelle della legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente i provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna, che non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Salvo quanto è disposto nella presente legge, nulla è immutato circa le opere di bonifica in essa contemplate alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 333.

Art. 84.

(Art. 63, legge 14 luglio 1907, n. 562).

Il Governo del Re ha facoltà di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Tabella A.

MIGLIORAMENTO AGRARIO

Provvedimenti per l'agricoltura e bacini d'irrigazione. — Spese a carico del bilancio del Ministero d'agricoltura

	OGGETTO DELLA SPESA	ESERCIZI 1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1911-912	Esercizi 1912-913 fino al 1926-927	Canoni annui per 45 anni
	I. — *Provvedimenti per l'agricoltura.*							
1	Acquisto di poderi dimostrativi circondariali	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	»	
2	Costruzione di case coloniche, stalle, magazzini pei poderi dimostrativi e costruzione di locali per due stazioni di monta e depositi di macchine	60,000	60,000	60,000	60,000	»	»	
3	Acquisto di animali riproduttori per le stazioni di monta	»	5,500	5,500	5,500	»	»	
4	Acquisto di macchine, attrezzi e scorte	7,000	7,000	7,000	»	»	»	
5	Capitale circolante pei detti poderi	5,000	5,000	5,000	5,000	»	»	
6	Stipendi al personale delle cattedre: 2 direttori a . . . . . . L. 4,000 L. 8,000 2 assistenti di 1ª a . . » 2,000 » 4,000 2 » di 2ª a . . » 1,500 » 3,000 L. 15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
7	Sorveglianti esperti	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	
8	Indennità di trasferta al personale suddetto	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
9	Sussidi e premi di cui all'art. 42 del presente testo unico (enfiteuti, coloni, cooperative)	»	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
10	Spese per studi, ricerche, esperienze colturali e diverse	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Totale per ogni esercizio . . .	134,000	164,500	164,500	157,500	87,000	67,000	

Spese del quinquennio . . . . L. 707,500

Spese per gli altri 15 anni . . . . » 1,005,000

Totale . . . . L. 1,712,500

II. — *Bacini d'irrigazione.*

		Canoni annui per 45 anni
11	Bacino del Campidano di Cagliari	70,000
12	Id. di Santa Gilla e versante ovest del golfo di Cagliari	40,000
13	Id. del Tirso	40,000
14	Id. del Coghinas	30,000
15	Id. del Cedrino	20,000
	Somma complessiva	200,000

Tabella B.

Stanziamenti da farsi nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura pei rimboschimenti della Sardegna.

ESERCIZI	Stanziamenti da farsi secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342	Maggiori stanziamenti da farsi secondo la legge 14 luglio 1907, n. 562	Stanziamenti da farsi secondo il presente testo unico delle leggi nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio
1907-908	71,300	+ 92,600	163,900
1908-909	71,300	+ 92,600	163,900
1909-910	71,300	+ 92,600	163,900
1910-911	71,300	+ 92,600	163,900
1911-912	71,300	+ 92,600	163,900
1912-913	71,300	+ 92,600	163,900
1913-914	71,300	+ 92,600	163,900
1914-915	71,300	+ 92,600	163,900
1915-916	71,300	+ 92,600	163,900
1916-917	71,300	+ 92,600	163,900
1917-918	71,300	+ 92,600	163,900
1918-919	71,700	+ 93,200	164,900
1919-920	8,800	+ 32,600	41,400
1920-921	8,800	+ 31,000	39,800
1921-922	8,800	+ 22,200	31,000
1922-923	8,800	— 8,800	»
1923-924	8,800	— 8,800	»
	900,000	+ 1,180,000	2,080,000

Tabella C.

Lavori forestali in Sardegna che richiedono maggiori stanziamenti.

PROVINCIE	Stanziamenti approvati con la legge 28 luglio 1902, n. 342	Aumenti dipendenti dalla legge 14 luglio 1907, n. 562	Totale delle somme occorrenti per lavori forestali
CAGLIARI.			
Rimboschimento nel bacino di Settimo nel Campidano	100,000	50,000	150,000
Rimboschimento nel Sestu, Pula e Flumini-Mannu	250,000	370,000	620 000
Rimboschimento nel Tirso per la parte compresa nella provincia di Cagliari	400,000	200,000	600,000
Totale	750,000	620,000	1,370,000
SASSARI.			
Rimboschimento nel bacino del Tirso compreso nella provincia di Sassari	»	100,000	100,000
Rimboschimento nel Coghinas	400,000	410,000	810,000
Rimboschimento nel Cedrino	100,000	50,000	150,000
Totale	500,000	560,000	1,060,000
Complessivo per le due Provincie	(a) 1,250,000	1,180,000	(b) 2,430,000

(a) Di questa somma sono state stanziate, a tutto il 1906-907, L. 350,000; restano quindi da stanziare L. 900,000.

(b) Di questa somma, essendosi stanziate L. 350,000 a tutto il 1906-907, restano da stanziare L. 2,080,000.

Tabella D.

Stanziamenti da farsi per la spesa occorrente per la sistemazione idraulica e per le bonifiche della Sardegna.

ESERCIZI finanziari	STANZIAMENTI da farsi nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici			AUMENTI e diminuzioni dipendenti dalla legge 14 luglio 1907 n. 562	STANZIAMENTI da farsi giusta la legge 14 luglio 1907, n. 562, nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere autorizzate dalle leggi			
	secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342	secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333	in totale		28 luglio 1902, n. 342	7 luglio 1902, n. 333	come fondo a disposizione	in totale
1907-908	537,500	200,000	737,500	»	537,500	200,000	»	737 500
1908-909	537,500	200,000	737,500	+ 1,262,500	1,620,000	350,000	30,000	2,000,000
1909-910	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,560,000	415,000	25,000	2,000,000
1910-911	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,425,000	550,000	25,000	2,000,000
1911-912	537,500	400,000	937,500	+ 1,062,500	1,470,000	505,000	25,000	2,000,000
1912-913	537,500	308,100	845,600	+ 1,154,400	1,385,000	600,000	15,000	2,000,000
1913-914	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,340,000	450,000	10,000	1,800,000
1914-915	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,020,000	770,000	10,000	1,800,000
1915-916	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,010,000	780,000	10,000	1,800,000
1916-917	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	1,025,000	765,000	10,000	1,800,000
1917-918	537,500	200,000	737,500	+ 1,062,500	910,000	880,000	10,000	1,800,000
1918-919	400,000	200,000	600,000	+ 1,200,000	680,000	1,112,000	8,000	1,800,000
1919-920	200,000	200,000	400,000	+ 1,400,000	550,000	1,235,000	15,000	1,800,000
1920-921	200,000	200,000	400,000	+ 1,400,000	375,000	1,410,000	15,000	1,800,000
1921-922	200,000	300,000	500,000	+ 1,300,000	330,000	1,454,400	15,000	1,800,000
1922-923	200,000	100,000	600,000	— 1,200,000	385,000	1,400,000	15,000	1,800,000
1923-924	200,000	400,000	600,000	— 1,243,100	497,500	1,330,600	15,000	1,843,100
1924-925	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1925-926	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1926-927	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1927-928	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1928-929	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1929-930	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1930-931	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1931-932	»	400,000	400,000	— 400,000	»	»	»	»
1932-933	»	460,000	460,000	— 460,000	»	»	»	»
	7,312,500	8,268,100	15,580,600		16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600
				(a) + 15,000,000				30,580,600

(*a*) Prospetto dimostrativo della ripartizione della somma di 15 milioni.

	Per opere di cui alla legge 28 luglio 1902, n. 342	Per opere di cui alla legge 7 luglio 1902, n. 333	Per fondo a disposizione	in totale
Somme occorrenti	16,120,000	14,207,000	253,600	30,580,600
Somme da stanziare secondo le leggi	7,312,500	8,268,100	»	15,580,600
Maggiori somme	8,807,500	5,938,900	253,600	15,000,000

Tabella E

Ripartizione fra le varie opere dei 15 milioni di spese da autorizzare per la sistemazione idraulica della Sardegna.

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEL LAVORO	SOMMA che resta da stanziare secondo le leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342 e 7 lugl. 1902, n. 333	SOMMA da stanziare secondo la legge 14 luglio 1907, n. 562	VARIAZIONI
	1. — *Opere autorizzate dalle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342.*			
	a) Bacino idrografico del Campidano di Cagliari:			
1	Correzioni dei torrenti del Campidano	150,000	250,000	+ 100,000
	b) Bacino idrografico di Santa Gilla e versante ovest del golfo di Cagliari:			
2	Correzione del Flumini-Mannu ed affluenti	1,032,500	3,630,000	+ 2,597,500
3	Correzione del Rio di Sestu	»	300,000	+ 300,000
4	Correzione del Rio di Pula	140,000	90,000	— 50,000
	c) Bacino idrografico del Tirso:			
5	Correzione del Tirso	1,200,000	3,800,000	+ 2,600,000
	d) Bacino idrografico sud-est di Oristano:			
6	Correzione del Rio di Malu o del Rio Bellu presso San Gavino a Torralba	200,000	570,000	+ 370,000
	e) Bacino idrografico del Rio di Mogoro:			
7	Correzione del Rio di Mogoro	200,000	500,000	+ 300,000
	f) Bacino idrografico del Flumendosa:			
8	Difesa del ponte sul Flumendosa e degli abitati del Serrabus	500,000	1,430,000	+ 930,000
	g) Bacino idrografico del Coghinas:			
9	Correzione del Coghinas	950,000	1,520,000	+ 570,000
	h) Bacino idrografico del Cedrino:			
10	Correzione del Cedrino	490,000	1,040,000	+ 550,000
	Totali — Opere di correzione dei corsi d'acqua	4,862,500	13,130,000	8,267,500
	i) Bonificazioni:			
11	Stagno di Tortolì, San Luri, Simberigi ed altri	700,000	1,040,000	+ 340,000
12	Paludi Salinedde, presso Terranova		800,000	
13	Valle di Santa Lucia, presso Bonorva	1,750,000	400,000	+ 200,000
14	Stagno di Kalik, presso Alghero		750,000	
	Totali — Opere di bonificamento autorizzate dalle leggi succitate	2,450,000	2,990,000	540,000
	2. — *Opere autorizzate dalla legge 7 luglio 1902, n. 333, per bonificazioni.*			
15	Paludi del Campidano di Oristano	7,560,000	11,700,000	+ 4,140,000
16	Agro di Sassari e Porto Torres	708,100	1,037,000	+ 328,900
17	Agro di Posada	»	870,000	+ 870,000
18	Agro di Orosei	»	170,000	+ 170,000
19	Agro di Siniscola	»	300,000	+ 300,000
20	Valle inferiore del Liscia	»	130,000	+ 130,000
	Totali — Nuove bonifiche di cui alla legge 7 luglio 1902, n. 333	8,268,100	14,207,000	+ 5,938,900
	Totale delle somme relative alle opere di cui ai numeri 1 e 2	15,580,600	30,327,000	14,746,400

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEL LAVORO	SOMMA che resta da stanziare secondo le leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n 342 e 7 lugl. 1902, n. 333	SOMMA da stanziare secondo la legge 11 luglio 1907, n. 562	VARIAZIONI
	3. — *Fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste per le opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonifica contemplate nella legge 14 luglio 1907, n. 562*	»	253,600	253,600
	Totali generali . . .	15,580,600 (*a*)	30,580,600 (*a*)	15,000,000 (*a*)

(*a*) La ripartizione di questa somma fra le diverse opere risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

	Opere di correzione dei corsi d'acqua di cui alla legge 28 luglio 1902 n. 342	Bonifiche di cui alla legge 28 luglio 1902 n. 342	Bonifiche di cui alla legge 7 luglio 1902 n. 333	Fondo a disposizione	Totale
Somme occorrenti.	13,130,000	2,990,000	14.207,000	253,600	30,580,600
Somme da stanziare secondo le leggi	4,862,500	2,450,000	8,268,100	»	15,580,600
Maggiori somme autorizzate	8,267,500	540,000	5,938,900	253,600	15,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il numero 69 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, che autorizzò la conversione della rendita consolidato 4.50 0[0 netto in altra consolidato 3.50 0[0 netto;

Veduto l'art. 2 della legge stessa con la quale vennero dichiarate esenti dalla conversione suddetta le rendite del consolidato 4.50 0[0 possedute dalle pubbliche istituzioni di beneficenza, in quanto non vengano successivamente trasferite ad altri intestatari, ovvero tramutate al portatore;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per l'esecuzione della legge sopracitata;

Veduta la legge 11 luglio 1907, n. 463, di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 1907-908;

Ritenuto che nel corso del semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 1907, in seguito ad ulteriori accertamenti da parte della Direzione generale del debito pubblico, venne riconosciuto che tra le rendite nel consolidato 4.50 0[0 netto dovevano essere e vennero di fatto convertite nel consolidato 3.50 0[0 netto:

iscrizioni con decorrenza dal 1° luglio 1907 per l'annua rendita di L. 1460 66
iscrizioni con decorrenza dal 1° ottobre 1907 per l'annua rendita di » 954 85

onde in complesso le iscrizioni del consolidato 4.50 0[0 annullate ammontarono all'annua rendita di . . . L. 2415 51

Ritenuto che in cambio delle suindicate rendite furono iscritte e consegnate le rendite consolidato 3.50 0[0
con godimento dal 1° luglio 1907 per L. 1136 07
Id. 1° ottobre 1907 per » 742 66

D'onde la somma di rendita annua di L. 1878 73

Ritenuto che venne disposto il ricupero della differenza d'importo sulle rate scadute dopo il 1° gennaio 1904 delle iscrizioni al consolidato 4.50 0[0, le quali avrebbero dovuto essere convertite in 3.50 0[0 con decorrenza dalla stessa data;

Ritenuto che nel medesimo semestre la Direzione

generale del debito pubblico ebbe a riconoscere che doveva essere ricostituita nel consolidato 4.50 0[0 la rendita di L. 645 indebitamente convertita nel consolidato 3.50 0[0 netto con diritto alle competenze differenziali dal 3 al 30 settembre 1907, per L. 54 e dal 28 gennaio al 30 giugno 1907 per L. 591, delle quali rendite fu tenuto conto nell'ammontare suindicato delle iscrizioni convertite;

Ritenuto che, trattandosi di operazioni già definitivamente compiute in virtù della citata legge 21 dicembre 1903, n. 483, occorre ora soltanto provvedere per le variazioni ai due capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908, relativi ai debiti consolidati anzidetti;

Visto l'art. 14 del regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nel 2° semestre 1907, di rendite, conservate provvisoriamente nel consolidato 4.50 0[0, in altre del consolidato 3.50 0[0 e delle iscrizioni eseguite al consolidato 4.50 0[0, di rendite già convertite nel consolidato 3.50 0[0, saranno introdotte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1907-908, le seguenti variazioni:

in diminuzione al capitolo 3°

« Antiche rendite consolidate nominative 4.50 0[0 conservate esclusivamente a favore delle istituzioni di beneficenza ».

a) annata d'interessi sulla rendita di L. 1460.66 annullata con decorrenza dal 1° luglio 1907. . . L.	1460 66
b) tre trimestri d'interessi sulla rendita di L. 954.85 annullata con decorrenza dal 1° ottobre 1907 . »	716 13
in complesso. . . L.	2176 79
alle quali devesi contrapporre la somma di . . . . »	56 75
per interessi differenziali sulle rendite ricostituite nel consolidato 4.50 0[0 d'onde la diminuzione residua di . L.	2120 04

in aumento al capitolo 4°

« Rendita consolidata 3.50 0[0 netto »

a) annata d'interessi sulla rendita di L. 1136.07 iscritta con decorrenza dal 1° luglio 1907. . . . L.	1136 07
b) tre trimestri d'interessi sulla rendita di L. 742.66 iscritta con decorrenza dal 1° ottobre 1907 . . »	557 —
Totale aumento. . . L.	1693 07

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 1° marzo 1908, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Canicattini (Siracusa).*

SIRE!

Il commissario straordinario cui è temporaneamente affidata l'Amministrazione comunale di Canicattini compilò il bilancio e dette corso a molti affari in ritardo; ma, perchè la sua opera riesca pienamente proficua, occorre che egli formi i regolamenti d'igiene, di polizia stradale, di polizia mortuaria e riveda quelli esistenti che, in gran parte contrastano con le leggi vigenti; prepari il capitolato per la condotta medica e veterinaria; curi la riscossione dei residui; e, principalmente, attenda all'impianto del registro di anagrafe e al riordinamento dell'archivio.

È necessario, pertanto, prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Canicattini, in provincia di Siracusa;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Canicattini è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'art. 5 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Veduto l'art. 2 del decreto Ministeriale 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180;

Decreta:

Articolo unico.

Il contrassegno governativo sui nuovi biglietti del Banco di Napoli sarà applicato nel disco circolare su'la metà del fregio inferiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 5 marzo 1908.

Il ministro
CARCANO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato con Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduta la deliberazione 14 agosto 1907 del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, relativa ad una nuova creazione dei quattro tagli dei biglietti dell'Istituto;

Veduta la domanda fatta con note 7 dicembre 1907, n. 138,248 e 11 dello stesso mese, n. 139,512 della Direzione generale del Banco, in relazione alla suddetta deliberazione;

Decreta:

Art. 1.

Salva la disposizione dell'art. 2 del presente decreto, è autorizzata la fabbricazione dei nuovi biglietti del Banco di Napoli, dei tagli e nelle quantità appresso indicati:

Numero centocinquantamila (150,000) biglietti da lire mille (L. 1000) per un valore complessivo di centocinquanta milioni (150,000,000) di lire, divisi in quindici (15) serie segnate con le lettere da AA a tutto AO;

Numero quattrocentomila (400,000) biglietti da lire cinquecento (L. 500) per un valore complessivo di duecentomilioni (200,000,000) di lire, divisi in quaranta (40) serie segnate con le lettere da AA ad AZ, e da BA a tutto BO;

Numero due milioni (2,000,000) biglietti da lire cento (L. 100) per un valore complessivo di duecentomilioni (200,000,000) di lire, divisi in duecento (200) serie segnate con le lettere da AA ad AZ, da BA a BZ, da CA a CZ, da DA a DZ, da EA ad EZ, da FA a FZ, da GA a GZ, da HA ad HZ;

Numero due milioni e quattrocentomila (2,400,000) biglietti da lire cinquanta (L. 50) per un valore complessivo di centoventi milioni (120,000,000) di lire divisi in duecentoquaranta (240) serie segnate con le lettere da AA ad AZ, da BA a BZ, da CA a CZ, da DA a DZ, da EA ad EZ, da FA ad FZ, da GA a GZ, da HA ad HZ, da IA ad IZ, da JA a tutto JO.

Ciascuna serie dei suddetti quattro tagli comprenderà diecimila biglietti numerati progressivamente da 1 a 10,000.

Art. 2.

I biglietti, di cui all'articolo precedente, avranno i distintivi e le caratteristiche che saranno fissati con speciali decreti Ministeriali, ai termini dell'art. 5 del predetto testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca.

Ai biglietti stessi verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 30 luglio 1896, modificato dall'altro decreto in data odierna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 5 marzo 1908.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1907, n. 19,360, col quale fu aperto il concorso per esami a 12 posti di archivista di 2ª classe nell'Amministrazione centrale delle finanze;

Vista la relazione sui risultati di tale concorso, presentata dalla Commissione centrale esaminatrice, in data 27 febbraio 1908;

Visto il regolamento per il personale degli uffici finanziari, approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512, nonchè l'articolo 20 del R. decreto 25 luglio 1904, n. 509;

Determina:

È approvata la seguente tabella graduale dei vincitori del suddetto concorso:

Scarlatti Ubaldo, punti riportati 76 — Ravieli Enrico, id. 73 — Zampi Rodolfo, id. 72.50 — Franco Enrico, id. 71.75 — Maretto Pietro, id. 71.75 — Evangelisti Luigi, id. 71.25 — Pace Giuseppe, id. 71 25 — Alberini Leo, id. 70.25 — Perelli Pietro, id. 69.75 — Santagata Vittorio, id. 68.25 — Vitelleschi Tommaso, id. 67.50 — Gizzi Giuseppe, id. 67.25.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 febbraio 1908

Il ministro
LACAVA

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 298,766 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,143,412 del cons. 5 0[0), per L. 18.75-17.50 al nome di *Minieri* Ida fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Vincenza Peluso, vedova di Alfonso *Minieri*, e n. 298,767 (già n. 1,143,413 del cons. 5 0[0), per L. 18.75-17.50, al nome di *Minieri* Almerinda, moglie di Strucco Giuseppe, Matilde, moglie di Ruggero Ferdinando, ed Ida fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Vincenza Peluso, tutti eredi indivisi di *Minieri* Alfonso, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Minieri-Riccio* Ida fu Alfonso, minore, ecc. (come sopra) ed a *Minieri-Riccio* Almerinda, moglie di Strucco Giuseppe, Matilde, moglie di Ruggiero Ferdinando, ed Ida fu Alfonso, ecc., tutti eredi indivisi di *Minieri-Riccio* Alfonso, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1908

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la iscrizione di rendita mista seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 309 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 37.50 al nome di Ferrara Antonio di *Marco Vincenzo*, domiciliato a Petacciato, frazione del comune di Guglionesi (Campobasso), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ferrara Antonio di *Vincenzo*, ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 e 3.50 0[0, cioè: n. 398,670 di L. 600-560, n. 398,671 di L. 525-490 intestato a Giaccone *Pietro* di Pietro Antonio, domiciliato in Pamparato (Cuneo) vincolate per la cauzione dovuta da Giaccone Pietro Antonio fu Giacomo e dal titolare quali esattori delle imposte dirette del Consorzio di Pamparato, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Giaccone *Giacomo-Ignazio-Pietro*, di Pietro Antonio, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè nn. 476,753-413,099 e 480,919 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 20 la prima, di L. 30 la seconda e lire 10 la terza, tutte al nome di *Bibolino* Luigi di Pietro, domiciliato in Sarzana vincolate a favore dell'amministrazione delle Poste furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Bibolini* Luigi di Pietro, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 362,805 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,243,176 del già consolidato 5 0[0), per L. 75, al nome di Curlo *Felicita* di Raffaele, moglie di Luigi *Mangini*, domiciliata a Torriglia (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Curlo *Rachele Felicita* di Raffaele, moglie di *Morchio* Luigi Carlo, domiciliata a Torriglia, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 437,519, d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 71.25, al nome di De Angelis Felice e *Gabriella* fu Alberto minori sotto la patria potestà della madre, Straneo Matilde, domiciliata a Castelnuovo Scrivia (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva in vece intestarsi a De Angelis Felice e *Margherita-Gabriella Colomba-Maria*, fu Alberto, minori, ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,130,329 di L. 150 (corrispondente a quella 3.75 0[0 n. 291,227 di L. 112.50) al nome di *Borgo Favero* Vittorio fu Pietro, domiciliato in Santa Maria della Versa (Pavia), con ipoteca, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Favero* Vittorio fu Pietro, ecc., (come sopra) vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta isorizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1908

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 907,976 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 435, al nome di Mele Giuseppe e *Luigi* di Tommaso, minorenni, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliati in Gallipoli (Lecce), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mele Giuseppe e *Fortunato-Luigi* di Tommaso, minorenni, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliati in Gallipoli (Lecce), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta isorizione nel modo richiesto.

Roma, il 7 marzo 1908

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il sig. Rossoni Ettore fu Luigi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2790 ordinale, n. 30,886 di protocollo e n. 265,686 di posizione, statagli rilasciata dalla direzione generale del debito pubblico in data 18 novembre 1907, in seguito alla presentazione di due certificati della rendita complessiva di L. 307.50 consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1º luglio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito

pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Rossoni Ettore fu Luigi il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 7 marzo 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

Il signor Picchiotti Giulio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 241 ordinale, n. 1543 di protocollo e n. 6581 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Firenze, in data 19 novembre 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 115, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1906.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Picchiotti Giulio predetto, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 7 marzo 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

Il signor Rezasco Valentino fu Bernardo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 379 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Spezia in data 5 aprile 1907, in seguito alla presentazione per conversione di cinque cartelle della rendita complessiva di L. 85 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Rezasco Valentino fu Bernardo i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 7 marzo 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

1° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione in consolidato 3.75, 3.50 0[0 del certificato 5 0[0, n. 1,355,877 per la rendita di L. 20 al nome di Fasulo Ferdinando fu Giuseppe ed attergato di cessione a Fasulo Giovanni fu Giuseppe.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente la dichiarazione di cessione su accennata, è stato unito al nuovo certificato consolidato 3.75, 3.50 0[0, emesso in sostituzione formandone parte integrante, e che perciò isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 7 marzo 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 dei certificati del consolidato 5 0[0, n. 40,140, della rendita di L. 120, e n. 42,059 della rendita di L. 15, intestati a Zerboglio Vincenzo fu Maurizio, domiciliato in Torino, portanti a tergo dichiarazioni di cessione fatte li 23 gennaio 1888, dal titolare a favore del notaio Giuseppe Zerboglio fu Maurizio.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di detti certificati, contenenti le dichiarazioni di cessione suaccennate, sono stati uniti ai rispettivi corrispondenti certificati del consolidato 3.75-3.50 0[0, emessi in sostituzione, per conversione, formandone parte integrante, e che perciò isolatamente non hanno alcun valore.

Roma, il 7 marzo 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 9 marzo, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.90 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 9 marzo occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 9 al giorno 15 marzo 1908, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti è fissato in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

7 marzo 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	102 79 76	100 92 76	102.10 95
3 1/2 % *netto* .	101 81 87	100 06 87	101 17 48
3 % *lordo*	69 75 —	68 55 —	68.71 05

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Consiglio provinciale scolastico di Venezia

AVVISO DI CONCORSO

A tutto il 5 aprile p. v., rimane aperto il concorso a un posto gratuito a carico del pubblico erario per sordomuto nell'istituto di S. Alvise.

Le aspiranti dovranno presentare all'Ufficio scolastico provinciale, entro il suddetto termine e non oltre, i seguenti documenti con relativa istanza:

a) i certificati di nascita, di subita vaccinazione o sofferto vaiuolo, di sana costituzione fisica, e i certificati di povertà al nome anche del genitore che ne ha la patria potestà;

b) lo stato di famiglia;

c) una dichiarazione del genitore che ne ha la patria potestà o del tutore di ritirare la sordomuta a compiuta educazione, od ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarla;

d) ampie informazioni sull'origine del mutismo e della sordità, indicando se l'infermità sia gentilizia congenita, od acquisita, o quale sia il grado di sviluppo intellettuale dell'aspirante.

L'età non può essere minore di otto anni, nè maggiore di dodici.

Le concorrenti potranno essere sottoposte ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico allo scopo di riconoscerne lo stato di salute e per verificare se dimostrino la richiesta attitudine a ricevere l'istruzione e l'educazione.

Venezia, 1° febbraio 1908.

Il prefetto presidente
NASALLI.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 7 marzo 1908

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.10.

MORANDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Lettura di proposte di legge.

MORANDO, segretario, legge le seguenti proposte di legge:

CAMPI EMILIO. Distacco della frazione di Ossona dal comune di Casorezzo e sua costituzione in Comune autonomo.

AROLDI. Istituzione di una scuola tecnica in Bozzolo.

CUZZI. Divisione in due parti del comune di Arizzano e costituzione dei comuni di Arizzano superiore e Arizzano inferiore.

SCORCIARINI-COPPOLA. Sulle strade rurali.

Interrogazioni.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde a due interrogazioni, dell'on. Chimienti e dell'on. Jatta, circa la legalità e l'opportunità del dazio di consumo sul vino proporzionato alla sua graduazione alcoolica.

Premette che solo tre o quattro comuni commisurano il dazio al grado alcoolico del vino; nè il loro esempio è stato mai seguito da altri. Il ministro deve però riconoscere che un siffatto criterio di tassazione non può considerarsi come illegale.

CHIMIENTI, afferma illegale un siffatto criterio di tassazione.

Afferma pure che esso sarebbe di grave pregiudizio alla produzione vinicola, specialmente delle provincie meridionali.

Si riversa di tornare sulla questione con un'interpellanza.

JATTA afferma che vari comuni già si propongono di adottare il dazio proporzionale; sostiene egli pure che ciò è assolutamente illegale. Vorrebbe che in proposito venisse sentito il Consiglio di Stato, trattandosi di questione, che vivamente interessa la produzione vinicola di tutte le regioni meridionali.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, conferma che non v'è ragione di allarmarsi per l'estensione del dazio proporzionale ad altri Comuni. Non crede sia il caso per ora di consultare il Consiglio di Stato, il che sarà fatto solo quando se ne presenti la necessità.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. De Seta circa l'esecuzione della bonifica dello stagno Turbole in provincia di Cosenza.

Dichiara che l'Amministrazione, dopo aver concessa una proroga, ha preso un breve termine per l'esecuzione dei lavori, con la minaccia della risoluzione del contratto, qualora i suoi ordini non siano eseguiti.

DE SETA ringrazia.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Staglianò sulla convenienza di aggiungere due vetture per viaggiatori ai treni merci sulla linea Catanzaro-Marina Santa Eufemia.

È dolente di non poter consentire a tale aggiunta, che è contraria alle esigenze del servizio delle merci.

Quando aumenterà il reddito delle linee si potrà, invece, istituire una nuova coppia di treni per viaggiatori.

STAGLIANÒ osserva che l'aggiunta proposta concilierebbe le esigenze del servizio con le giuste aspirazioni dei viaggiatori, i quali, nelle condizioni presenti, sono sovente costretti a perdere le coincidenze.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. De Felice-Giuffrida sulla opportunità di prorogare di un altro anno l'articolo 23 del regolamento sugli esami, che ammette la licenza senza esame con soli sette punti invece di otto.

Non ritiene opportuna una siffatta riforma, per la quale ad ogni modo occorrerebbe una legge, anche in vista delle opinioni manifestate alla Camera quando si discusse la questione.

Nota, del resto, che la legge nuova, permettendo ai professori un giudizio complessivo, indipendente da uno stretto criterio aritmetico, dà loro modo di apprezzare convenientemente i meriti dei giovani volenterosi.

DE-FELICE-GIUFFRIDA nota che questa agevolazione, come è stata concessa con successive proroghe in passato, così potrebbe essere accordata ancora una volta: altrimenti il disposto dell'articolo 25 si risolverà in un'odiosa eccezione per i licenziamenti di quest'anno, poichè col nuovo anno andranno in vigore le nuove disposizioni, che si stanno elaborando.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, ad evitare qualsiasi equivoco ripete che la proroga non potrà essere concessa.

Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge:

« Approvazione del piano generale regolatore e di ampliamento per la città di Torino ».

« Stanziamento di L. 78,300 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908 per la costruzione di una barca automobile ad uso della R. Ambasciata in Costantinopoli ».

Comunicazioni del Governo.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, ai termini dell'art. 2 della legge 7 luglio 1907, comunica che il Governo non reputa opportuno procedere al riscatto della linea Bergamo-San Giovanni Bianco.

Discussione del bilancio
di agricoltura, industria e commercio.

COMANDINI nota che il numero degli inscritti alle scuole superiori agricole è in diminuzione e ravvisa la causa di questa diminuzione nel trattamento inadeguato fatto ai professori delle scuole medie.

Uguale deficienza di allievi si ha nella scuole pratiche per le difficoltà, che gli allievi stessi incontrano per trovare un buon collocamento.

Vorrebbe che si facesse obbligo ai Comuni e alle opere pie di preporre alle proprie aziende agricole i licenziati da tali scuole, che potrebbero anche fungere da assistenti alle cattedre ambulanti.

Accennando al problema della colonizzazione interna, dice che di questa non può seriamente parlarsi prima che nelle plaghe deserte del nostro paese si risolvano adeguatamente il problema della bonifica idraulica e sanitaria e quello della viabilità.

Circa la questione degli infortunî del lavoro, deve stigmatizzare le immorali speculazioni, cui siffatta provvida legge ha dato luogo da parte di indegni professionisti; ma deve pure lamentare la lentezza delle Società assicuratrici nella liquidazione delle indennità.

Esprime poi l'avviso che questo servizio debba essere assunto dallo Stato.

Venendo all'insegnamento commerciale, loda le coraggiose iniziative del Ministero, ma lo esorta a resistere ai desideri soverchi proporzionando i mezzi alle vere necessità del paese; e a non sacrificare la parte veramente tecnica a quella teorica dell'insegnamento.

Quanto all'insegnamento industriale, segnala la necessità di distinguerne più esattamente i vari gradi, meglio coordinando fra loro le diverse scuole, e dettando norme comuni di amministrazione.

Raccomanda però che l'ordinamento di queste scuole non sia eccessivamente burocratico, e che si faccia in modo da rendere i vari istituti corrispondenti ai bisogni locali.

Raccomanda pure che si lasci il debito campo alle iniziative locali, che il Governo deve non precedere, ma bensì seguire.

Richiama l'attenzione del Governo sulla convenienza di dare un assetto giuridico ed economico al personale di questi istituti, e non solo ai professori, ma anche ai capi delle officine.

Insiste in particolar modo perchè nella scelta del personale insegnante si abbia il massimo riguardo alle attitudini didattiche. E all'uopo crede indispensabile una scuola normale per questi insegnanti.

Invoca poi l'opera del ministro dell'interno, perchè Comuni e Provincie non siano impediti di largheggiare nei loro contributi per queste scuole; e l'opera del ministro dell'istruzione, perchè l'insegnamento delle quinte e seste classi serva di preparazione a quello delle scuole industriali, ad esempio di quanto già si fa con grande successo in alcune scuole di Milano.

Fa voti che la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e le altre leggi d'ordine sociale abbiano nella pratica piena ed intera attuazione.

Confida che sarà sollecitamente presentata al Parlamento la legge sulle malattie professionali, quella sui patti agrari, quella sui probiviri agricoli, e infine quella destinata a risolvere in modo razionale e definitivo le gravi e delicate questioni relative ai demani comunali.

Invoca infine la istituzione di una Cassa di maternità, necessario e provvido completamento della legge sui lavori delle donne.

Si augura che questi suggerimenti saranno ascoltati dall'onorevole ministro (Vive approvazioni — Congratulazioni).

MASONI, segnala al ministro e alla Camera la necessità di sistemare i bacini montani, lamentando che, finora, le opere necessarie siano state lasciate all'iniziativa privata, e sostenendo che, conforme all'esempio di tutti gli altri paesi, occorre sostituirvi l'iniziativa e l'azione dello Stato.

Raccomanda altresì l'organizzazione dei servizi idraulici al fine di compilare un catasto delle acque che oggi manca assolutamente e che darebbe una misura esatta della forza motrice che sarebbe possibile ritrarne; aggiungendo però che tale organizzazione si deve fare non solamente per fini amministrativi, ma anche, e sopratutto, su basi tecniche e scientifiche.

Rileva per ultimo la grande importanza delle scuole industriali e professionali che sono sorte, per lo più, per tenace sforzo di energie locali, che hanno fatto enormi progressi, e per le quali invoca il più vivo interessamento, specie finanziario, del Governo.

Raccomanda in particolar modo una definitiva sistemazione della scuola « Alessandro Volta » di Napoli; e conclude ricordando che le scuole industriali rispondono alle varie esigenze del clima economico e del genio multiforme del popolo italiano. (Approvazioni — Commenti).

CELESIA elogia l'efficacia pratica dell'azione che il Ministero di agricoltura esplica per mezzo delle cattedre agrarie ambulanti che integrano le forze vive che si sviluppano nel paese. Raccomanda al ministro di crescere gli stanziamenti per aiutare questi utilissimi istituti.

Raccomanda che sia facilitata e sollecitata la costituzione del credito agrario in Liguria...

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. È già pronto il decreto.

CELESIA ... e che si riformi la legge sulla pesca in guisa da farla rispondente alle reali condizioni di fatto nelle quali la pesca si svolge, e da permettere una più larga erogazione dei fondi già stanziati (Bene).

GALLINI segnala la necessità urgentissima di modificare la legge forestale al fine di impedire lo scempio e la distruzione dei nostri boschi (Bene) che avvengono per il criterio assurdo delle zone in base a cui fu concepita la legge, e per l'incompetenza assoluta di coloro che dovrebbero applicarla.

Per riparare a così deplorevole stato di cose, invita il ministro ad inspirarsi ad una legge che fu proposta e studiata da persone competentissime, e che sostituiva al criterio delle zone quello della necessità sociale.

Raccomanda altresì di rimediare intanto col mutare la composizione dei comitati forestali, col favorire il rimboschimento, colla revisione degli elenchi.

FERRI GIACOMO, richiama l'attenzione del ministro sulla necessità di una legge per combattere il *trust* dei concimi chimici che sono indispensabili al progresso dell'agricoltura; e sulla necessità altresì di estendere il credito alle cooperative di lavoro, e di agevolarne l'opera e lo sviluppo.

Aggiunge che tali facilitazioni di credito alle cooperative si potrebbero imporre agli istituti di emissione, dal momento che lo Stato deve garantire per legge i nove decimi del capitale mutuato. E tanto più crede necessario favorire le cooperative, dal momento che si è impegnato lo Stato nella protezione ad oltranza in Sicilia dell'industria dello zolfo (Interruzioni in vario senso).

Segnala i benefici risultati che si sono ottenuti dall'ufficio del lavoro, e lamenta che, nel bilancio in corso, ci sia per esso un minore stanziamento.

POGGI si compiace che l'attuale bilancio dell'agricoltura segni, nel suo complesso, un aumento di spesa, perchè la politica del lavoro è quella che meglio serve alla prosperità e alla grandezza del paese.

Nota che l'industria agricola soffre di un grave malessere per le eccessive e sempre crescenti pretese dei lavoratori organizzati; ed augura che una legislazione sui patti agrari e per estendere all'industria dei campi l'istituto dei probi-viri, possa dare i risultati che se ne attendono.

Raccomanda ancora una volta di migliorare la condizione morale degli insegnanti nelle scuole pratiche agrarie; di istituire le scuole medie di agricoltura; di provvedere a cuoprire tutte le cattedre ambulanti; di dare maggiori fondi dal servizio zootecnico, curando lo sviluppo delle stazioni taurine; di concretare una buona volta una legge sulla caccia.

Raccomanda in particolar modo di svolgere le opere di bonifica e di colonizzazione mercè i canali e le strade; e si unisce a tutti coloro che hanno rilevato la necessità urgente di difendere le foreste rimaste, e di ripopolare quelle distrutte (Approvazioni).

LEALI prega il ministro di crescere il numero degli ingegneri delle miniere, lamentando che il ministro del tesoro abbia negato i fondi occorrenti, e suggerendo di prendere i fondi da altri capitoli di questo bilancio.

MONTI-GUARNIERI, ricorda che da trent'anni si afferma in Parlamento e fuori la necessità e l'urgenza di una legge forestale e di una legge sulla caccia: ma nota che questi davvero importanti problemi non si risolvono e non si possono risolvere per l'indifferenza della Camera che se ne rimette interamente all'azione governativa.

Crede pericoloso, e dannoso agli stessi sodalizi, il soverchio favore del Governo per le Società cooperative; e cita a questo proposito l'esempio della Cooperativa dei ferrovieri che ha suscitato tante e così dolorose disillusioni.

Rammenta al ministro la sua promessa, finora non mantenuta, di una legge sul credito agrario nelle Marche e nell'Umbria, e raccomanda che la soluzione della grave questione si affronti senza quella grettezza di criteri che la rende assolutamente impossibile. (Bene).

Interrogazioni e interpellanze.

MORANDO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia per conoscere se gli ultimi incidenti non portino consiglio di presentare, senza ulteriore indugio, al Parlamento, il disegno di legge per l'ordinamento delle Borse di commercio, promesso nella tornata del 16 dicembre u. s.

« Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se e come intenda provvedere alle condizioni del servizio postale in Viterbo, servizio che per lo scarso numero degli impiegati, per l'orario limitato dell'ufficio, per la limitatissima disponibilità di Cassa, per la mancanza di portalettere rurali, malgrado il buon volere del personale, funziona in modo assolutamente inadeguato ai bisogni del pubblico.

« Canevari ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i suoi intendimenti in ordine alla costruzione della linea ferroviaria Motta-San Vito al Tagliamento.

« Francesco Rota ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se intende mantenere le promesse ripetutamente fatte dai suoi antecessori circa l'aumento dei sussidi ai servizi pubblici di automobili, e sulla conseguente semplificazione delle procedure pel conseguimento di tali sussidi.

« Gallini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano le sue intenzioni in ordine alla ferrovia Belluno-Cadore.

« Loero ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se non creda utile provvedere con maggiore efficacia e con più adeguati mezzi agli scavi di antichità romane in Liguria.

« Celesia »

« I sottoscritti interrogano il ministro della pubblica istruzione intorno al provvedimento con cui si è ordinato l'allontanamento improvviso dal Ministero dell'ispettore Gabriele De Robbio.

« Comandini, Turati, Fera, Tasca, Ferri Giacomo, Credaro ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sul funzionamento del consorzio zolfifero obbligatorio; sulle trattative per riaprire il mercato americano ai nostri prodotti; sulla tutela per garentire i piccoli e medi produttori e sui voti espressi all'uopo.

« Libertini Gesualdo ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio sulla legalità di un dazio addizionale sui vini applicato secondo la loro gradazione alcoolica.

« Jatta ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare gli onorevoli ministri delle finanze e dell'agricoltura, sulla tendenza di alcune Amministrazioni comunali di proporzionare il dazio di consumo sul vino alla sua graduatoria alcoolica.

« Chimienti, De Amicis, De Viti De Marco, Personè, Rizza Evangelista ».

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE avverte che lunedì si svolgeranno le interpellanze degli onorevoli Marescalchi, Ferri Giacomo, Castellino, Teso e Torrigiani.

MONTI-GUARNIERI chiede di svolgere lunedì le sue interpellanze al ministro dei lavori pubblici sul personale dei *wagons-lits* e sui lavori del palazzo di giustizia.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, consente a rispondere lunedì alla prima interpellanza; prega, invece, che si rimandi lo svolgimento della seconda.

SANTINI propone che, ove ci sia tempo, lunedì prosegua la discussione del bilancio d'agricoltura.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non ha nulla in contrario a questa proposta. Chiede che giovedì si discutano le interpellanze sulla questione ferroviaria.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, prega che si svolgano insieme anche le interrogazioni relative allo stesso argomento.

Chiedo all'on. Orlando Salvatore di ritirare la mozione sui porti commerciali.

ORLANDO SALVATORE consente.

PRESIDENTE annunzia che la Camera non si è trovata in numero. I nomi degli assenti senza regolare congedo saranno pubblicati (Approvazioni).

Erano assenti senza regolare congedo:

Abbruzzese — Abozzi — Agnetti — Agnini — Aguglia — Albicini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Aliberti — Angiolini — Antolisei — Arlotta — Aroldi — Astengo — Avellone.

Baccelli Alfredo — Badaloni — Ballarini — Basetti — Battelli — Berenini — Bertesi — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bolognese — Bonicelli — Borciani — Borsarelli — Boselli — Bovi — Brandolin.

Cacciapuoti — Calvi Giusto — Camagna — Campi Numa — Campus Serra — Canevari — Cantarano — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Cardàni — Carnazza — Cascino — Cassuto — Castellino — Castoldi — Celli — Cerulli — Chiesa — Ciacci Gaspero — Cicarelli — Cimorelli — Cipelli — Coffari — Colajanni — Colosimo — Cornalba — Cortese — Costa Andrea — Croce — Curioni — Curreno.

Dagosto — D'Alì — D'Alife — De Andreis — Dell'Acqua — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — De Nava — De Stefani Carlo — De Viti De Marco — Di Lorenzo — Di Rudinì Carlo.

Falaschi — Falcioni — Faranda — Fazi Francesco — Fazzi Vito — Fede — Ferrarini — Ferri Enrico — Fiamberti — Fortis — Fortunati Alfredo — Fortunato Giustino — Fracassi — Fulci Ludovico — Fusco.

Galimberti — Gallina Giacinto — Gallino Natale — Galluppi — Gatti — Gaudenzi — Gavazzi — Girardi — Giuliani — Grassi-Voces — Gucci-Boschi — Gussoni.

Leone — Lucca — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Macola — Magni — Majorana Giuseppe — Malcangi — Mango — Mantovani — Marcello — Maresca — Marghieri — Marinuzzi — Mariotti — Martini — Marzotto — Masciantonio

— **Masi** — **Masini** — **Mauri** — **Meardi** — **Merci** — **Moritani** — **Miliani** — **Mirabelli** — **Modestino** — **Molmenti** — **Montagna** — **Montauti** — **Montemartini** — **Morgari** — **Morpurgo**.

Nitti — **Nuvoloni**.

Orioles — **Orsini-Baroni** — **Ottavi**.

Pagani-Gesa — **Pandolfini** — **Pansini** — **Pantano** — **Pascale** — **Pasqualino-Vassallo** — **Pastore** — **Pavoncelli** — **Pellerano** — **Pennati** — **Pescetti** — **Pinchia** — **Pini** — **Pinna** — **Pipitone** — **Pistoja** — **Placido** — **Pozzato** — **Prinetti** — **Proto-Pisani**.

Queirolo.

Raccuini — **Raggio** — **Rampoldi** — **Rastelli** — **Ravaschieri** — **Reggio** — **Ricci Paolo** — **Rienzi** — **Rocco** — **Rochira** — **Romano** — **Romussi** — **Rondani** — **Rosadi** — **Rota Attilio** — **Ruffo** — **Rummo** — **Ruspoli**.

Sacchi — **Salvia** — **Sanseverino** — **Santamaria** — **Scano** — **Scorciarini-Coppola** — **Semmola** — **Serristori** — **Sesia** — **Sichel** — **Silva** — **Simeoni** — **Sinibaldi** — **Sola** — **Solinas-Apostoli** — **Sormani** — **Soulier** — **Spada** — **Spallanzani** — **Spirito Beniamino** — **Spirito Francesco** — **Strigari**.

Tanari — **Targioni** — **Taroni** — **Tecchio** — **Teodori** — **Teso** — **Tinozzi** — **Tizzoni** — **Todeschini** — **Torlonia Giovanni** — **Turbiglio** — **Turco**.

Umani.

Vallone — **Vecchini** — **Vendramini** — **Verzillo** — **Vetroni** — **Vienzi** — **Vicini** — **Villa**.

Wollemborg.

Zaileo — **Zaccagnino** — **Zerboglio**.

La seduta termina alle 18.25.

DIARIO ESTERO

I giornali di tutti i paesi si occupano largamente di una lettera privata che l'Imperatore Guglielmo ha scritto al ministro della marina inglese, lord Tweedmouth.

Il *Times* per il primo propagò la notizia dell'esistenza di tale lettera, qualificandola con aspre parole come una indebita ingerenza dell'Imperatore di Germania nei fatti d'un paese straniero.

Dalle parole del *Times* i numerosi e non sempre spassionati commenti dei giornali europei e nord-americani, i quali hanno avuto una eco nella Camera dei comuni; ed il cancelliere dello scacchiere, Asquith, che durante la malattia di Bannermann funziona da presidente dei ministri, si credette in dovere di anticipare le spiegazioni che oggi dovrà dare alla Camera lord Tweedmout, in risposta ad interrogazioni rivoltegli, e fece la seguente dichiarazione:

« In seguito alle sollecitazioni rivoltemi da vari membri del Parlamento, i quali invocano in nome dell'interesse pubblico una risposta immediata, io chiedo alla Camera di poter fare questa dichiarazione.

« Sta in fatto che il 18 dello scorso mese di febbraio lord Tweedmouth ricevette una lettera dell'Imperatore Guglielmo; ma si trattava di una corrispondenza puramente animata da intenzioni amichevoli, e la risposta che egli diede fu ugualmente privata e scevra di ogni carattere ufficiale. Tanto la lettera dell'Imperatore, quanto la risposta di lord Tweedmouth non vennero nè sottoposte, nè rese note al Gabinetto.

« Ritengo utile aggiungere, in vista di certe deduzioni che sembra siano state fatte, che la lettera giunse dopo che il Gabinetto aveva già preso la decisione finale circa il programma navale di quest'anno. »

Le chiare parole del cancelliere dello Scacchiere, dimostrano che tutto il vespaio suscitato dal *Times* è, come dicono gli altri giornali inglesi, un pettegolezzo dovuto alla nota animosità del giornale contro la Germania.

Secondo l'*Evening News*, la lettera dell'imperatore farebbe un'analisi completa e minuziosa delle forze navali dell'Inghilterra e della Germania, ed in base a questa analisi esprimerebbe poi l'opinione, fondata naturalmente sulle statistiche da lui esposte, che l'efficacia della forza navale tedesca può considerarsi cinque volte minore di quella della flotta inglese.

Guglielmo II continuerebbe osservando che, stando così le cose, l'Inghilterra non ha da temere nulla dalla Germania per quanto si riferisce alla pretesa rivalità per la supremazia navale e che, in conseguenza, non ha alcun bisogno di accrescere il bilancio delle costruzioni navali.

I giornali tedeschi serbano sulla lettera imperiale un linguaggio molto riservato; tutti sono d'accordo nel dire che la lettera è strettamente privata e non danno al fatto nessuna importanza.

La *Vossische Zeitung* riferisce esempi storici i quali provano che sono altre volte avvenuti scambi di lettere fra Sovrani ed uomini di Stato esteri senza che per questo fatto sia stata offesa la suscettibilità di alcuno. Il giornale chiede la pubblicazione della lettera dell'Imperatore; si vedrà da essa che si è fatto molto rumore per nulla.

Il *Lokal Anzeiger* dice che, dopo le dichiarazioni fatte dal Governo inglese alla Camera dei comuni, il Governo tedesco deve rimanere in silenzio.

***

Il conflitto cino-giapponese per il sequestro della nave *Taku-Maru*, secondo un dispaccio da Londra, 8, pare sulla via di una soluzione amichevole.

Siccome la Cina aggiornava una risposta definitiva alle riparazioni chieste dal Giappone, questo, il giorno 5, inviò un *ultimatum*, insistendo per una pronta risposta, lasciando capire che, ove il Governo cinese non avesse risposto, si sarebbe trovato nella necessità di tutelare la dignità nazionale e la sicurezza dei suoi sudditi.

Il 6 marzo il Governo di Pechino rispondeva, esprimendo il suo profondo rincrescimento per lo abbassamento della bandiera giapponese dal vapore sequestrato, assicurando che i funzionari colpevoli di tale affronto sarebbero stati puniti a dovere.

Data tale soddisfazione, richiesta dal Giappone, il Governo cinese soggiungeva che circa le armi e le munizioni sarebbe inviata una ulteriore risposta al Giappone.

Sebbene l'incidente non sia del tutto chiuso, pure è da ritenersi che la Cina restituirà anche le armi e le munizioni sequestrate.

***

Le ultime notizie dal Marocco dimostrano che si è ben lontani dalla pacificazione dell'Impero. Un dispaccio da Ain-Sefra del generale Baillaud al Governo francese dice che alla frontiera sud-oranese si è formata una *Harka* forte di 4000 uomini comandata da un certo Mulai-Lhassen e che è composta di uomini delle tribù dell'Atlas e dell'Alta Mulaja, con le quali i francesi non hanno avuto mai contatto. La formazione di questa *Harka* o *Mahalla*, dice il dispaccio, deve considerarsi come un movimento a favore di Mulai Hafid, e pare che si è fatto appello al loro fanatismo per deciderle al movimento anti-francese.

Il generale Baillaud termina il suo telegramma dicendo di aver preso tutte le misure necessarie per respingere la *Harka* se essa attaccasse la frontiera algerina.

Si ha poi da Tangeri, 7, che secondo le ultime notizie Mulay Hafid marcerebbe su Mazagan colla sua Mahalla.

La tribù degli Agueras ha intimato al Governo di Abdel-Aziz di rinviare i soldati dal posto sulla spiaggia a circa due miglia da Tangeri, perchè in caso contrario farebbe uso della forza. Il governatore promise lo sgombro per evitare disordini.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. hanno offerto l'altra sera l'annuale pranzo in onore delle rappresentanze parlamentari e dei membri del Governo.

Sedeva a destra di S. M. il Re la contessa Trigona, a sinistra la duchessa di Terranova.

A destra di S. M. la Regina sedeva S. E. Canonico, e a sinistra S. E. Marcora.

Dopo il pranzo le LL. MM. tennero circolo che si protrasse fra geniali conversazioni fino a tarda ora.

Omaggio al sen. Canonico. — Oggi, nel pomeriggio, una rappresentanza degli impiegati del Senato ha offerto all'ex. presidente Tancredi Canonico un'artistica pergamena portante le loro firme e la seguente iscrizione:

« A S. E. il presidente Tancredi Canonico

« Gli impiegati del Senato, nel giorno in cui lascia l'alto suo ufficio, profondamente dolenti e per sempre memori della sua paterna benevolenza, esprimono i più devoti e fervidi voti di vita ancora lunga e tranquilla, confortata qual'è dagli affetti domestici e dalla reverenza della Nazione.

Roma, 7 marzo 1908 ».

S. E. Canonico, commosso, gradì il gentile omaggio, che, a ricordo della sua paterna benevolenza, gli fecero con spontaneità riconoscente gli impiegati a Palazzo Madama.

La conferenza internazionale ferroviaria. — L'altra mattina a Villa Patrizi in Roma, alle ore 9, ebbe luogo una seduta plenaria della conferenza nella quale vennero determinate alcune questioni di massima riflettenti lo scambio delle vetture in servizio internazionale. Venne scelta come sede della prossima conferenza Danzica. La conferenza avrà luogo dal 4 al 7 agosto prossimo.

In fine di seduta, il comm. Alzona, che presiedeva, si compiacque cogli intervenuti per gli importanti lavori compiuti e rivolse loro il saluto augurale in italiano, in francese e in tedesco. Il comm. Alzona fu vivamente applaudito.

Risposero ringraziando delle cortesie ricevute nel loro soggiorno in Italia, il presidente delle ferrovie prussiane ed il rappresentante delle ferrovie bavaresi.

Alla sera, all'hôtel Bertolini si tenne un banchetto in onore dei convenuti alla conferenza.

Allo champagne prese la parola il comm. Alzona, vice-direttore delle ferrovie dello Stato, il quale portò il saluto della amministrazione da lui rappresentata, chiudendo con un brindisi in italiano, in francese e in tedesco. Risposero il presidente delle ferrovie prussiane dello Stato, il presidente della Sudbahn, il direttore delle ferrovie austro-ungariche ed altri rappresentanti.

In Campidoglio. — Il Consiglio municipale di Roma è convocato per questa sera in seduta pubblica, alle ore 21. All'ordine del giorno vennero aggiunte numerose proposte d'ordine secondario.

All'ambasciata di Spagna. — Le belle ed artistiche sale dello storico palazzo Barberini erano l'altra sera gremite di quanto vi è di più noto in Roma nella politica, nella diplomazia, nell'aristocrazia dell'arte, delle lettere, del nome e del censo.

Tutti erano accorsi al ricevimento che vi davano S. E. il nuovo ambasciadore di S. M. il Re di Spagna presso S. M. il Re, signor Giovanni Perez Caballero, e S. E. l'ambasciatrice.

Le presentazioni erano fatte alle LL. EE. dai cerimonieri di Corte duca Cito e marchese Scozia di Calliano.

Il corpo diplomatico era al completo; intervennero le LL. EE. i ministri Rava e Casana ed i sotto segretari di Stato Pompili, Sanarelli, Ciuffelli, Segato e Cottafavi, numerosi senatori e deputati.

Numerosissime le signore, in eleganti abbigliamenti e splendenti di gioielli, il cui sfolgorio si univa artisticamente con le brillanti uniformi dei numerosi ufficiali stranieri e nazionali e con le svariate decorazioni dei diplomatici e degli uomini politici.

Il ricevimento, riuscitissimo per la squisita cortesia delle LL. EE. l'ambasciatore e l'ambasciatrice, ebbe termine dopo la mezzanotte.

Venne servito agli invitati un sontuoso *buffet*.

R. Università di Roma. — Il rettore dell'Università comunica:

« Gli studenti che desiderano di prendere parte agli esami speciali e di laurea, i quali avranno luogo prossimamente, sono invitati a presentare regolare domanda non più tardi del giorno 12 corrente, « termine assolutamente perentorio ».

Entrate postali e telegrafiche. — Il provento del febbraio scorso ha superato quello del febbraio 1907 di L. 598,282.12 per le entrate postali e di L. 11,876.12 per le entrate telegrafiche.

L'entrata complessiva per gli otto mesi dell'esercizio in corso ammontò a L. 75,319,758.30, cioè fu superiore di L. 4,139,414.11 a quella del corrispondente periodo del precedente esercizio 1906-907.

Cortesie internazionali. — Ieri mattina, a Parigi, il presidente della Repubblica Fallières ricevette quattro veterani garibaldini recatisi appositamente dall'Italia a Parigi per offrire in omaggio al presidente della Repubblica una pergamena artistica, che ricorda le battaglie di San Martino, di Solferino e di Digione.

L'accoglienza fu cordialissima e il presidente gradì l'omaggio gentile, nuova espressione di fratellanza e simpatia.

Concorso ippico internazionale in Roma. — La Commissione incaricata di raccogliere adesioni fra gli industriali e commercianti di Roma per il premio dello *steeple-chase* militare che verrà chiamato « Grande premio del commercio », composto dei signori comm. Luigi Corner e cav. Alfredo Feliciangeli, membri del Comitato ordinatore del concorso ippico internazionale, pubblica una prima lista di offerte cospicue.

Il vivo interessamento addimostrato dal ceto commerciale di Roma per questa grandiosa riunione sportiva, ci assicura che alla benemerita Commissione non mancheranno altre cospicue e numerose adesioni e che il « Grande premio del commercio » riuscirà veramente degno della capitale.

Anfiteatro Corea. — Riuscitissimo fu ieri il concerto sinfonico eseguito dall'orchestra municipale sotto la direzione dell'illustre maestro Karl Panzner, nome ben noto nell'arte e che il pubblico già ebbe occasione di applaudire nei concerti della R. Accademia di Santa Cecilia.

La vasta sala era letteralmente gremita di un pubblico elegante ed intelligente, che applaudì il maestro al suo mostrarsi e lo seguì con crescente entusiasmo nella esecuzione dei vari numeri dello scelto programma.

L'*ouverture* dell'opera *Ifigenia in Aulide* di Gluck, l'altra dell'opera *Egmont* di Beethoven, la *Sinfonia* in *do minore* del Brahms, diretti ed seguiti con vigore e finezza da far ben com-

prendere tutte le delicatezze orchestrali e melodiche, di cui son piene, furono molto gustate; ma più di tutti incontrarono il favore dell'uditorio le *melodie norvegesi* del Grieg, l'ultima delle quali dovette ripetersi.

In fine del concerto, il Panzner fu festeggiatissimo e dovè presentarsi parecchie volte a ringraziare il pubblico che lo acclamava.

Conferenza. — Presente un pubblico numeroso, specialmente di signore, ed eletto, venne tenuta, ieri, al Collegio romano l'annunziata conferenza della signora I. Testa sul tema: « Donna, civiltà, progresso ».

Tra la più viva attenzione e il continuo interessamento, la chiara conferenziera trattò con delicatezza e genialità delle molteplici questioni che si connettono alla educazione della donna. Il pubblico vivamente applaudì.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie per la terza decade di febbraio reca:

« In buona parte dell'alta Italia, persistendo il tempo asciutto e la temperatura relativamente bassa, durante la notte, la vegetazione dei seminati continua nel suo andamento normale senza accennare ad uno sviluppo precoce. Tuttavia la deficienza di umidità danneggia i prati ed i pascoli nel Piemonte, nella Lombardia ed in qualche luogo dell'Emilia.

Lo stato delle campagne è assai soddisfacente nell'Italia centrale, sia riguardo alla vegetazione dei frumenti, sia riguardo a quella delle erbe nei prati e nei pascoli. Lo stesso deve dirsi in complesso per la regione meridionale mediterranea.

Qualche pioggiarella caduta in Sicilia non fu sufficiente per sopperire al difetto di umidità, in particolar modo sentito dagli orti, dai prati e dai pascoli dell'isola.

Favoriti dal tempo, continuarono durante la decade trascorsa, in tutto il Regno, i lavori di potatura, di rinnuovo e di preparazione per le semine primaverili, alle quali si attendo da qualche giorno in molti luoghi.

Movimento commerciale. — Il 7 corrente furono caricati a Genova 893 carri, di cui 330 di carbone pel commercio e 84 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 386, di cui 146 di carbone pel commercio e 23 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 270, di cui 135 di carbone pel commercio e 48 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Livorno 249, di cui 94 di carbone pel commercio e 62 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Aretusa* è giunta il 7 corrente a Port-Said.

Marina mercantile. — Il *Regina d' Italia*, del Lloyd Sabaudo ha proseguito da Napoli per New-York. Il *Dandolo*, della Società veneziana è partito il 5 corrente da Madras. Il *Caboto*, della stessa Società, è arrivato a Rangoon. Il *Regina d'Italia*, del Lloyd Subaudo è partito da Palermo per New York. Il *Brasile*, della Veloce, ha transitato da Capo Spartel per Genova. È giunto a Bombay il *Levanzo*, della N. G. I. Da Alessandria è partito per l'Italia il *Piemonte*, della stessa Società. Da Buenos Aires è partito per Genova il *Bologna*, della Società Italia. Il *Principe di Piemonte* è partito da New York per Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 7. — La Banca dell'Impero ha ridotto il tasso dello sconto al 5 1|2 per cento.

PIETROBURGO, 7. — Presso Oremburgo un treno postale ha deviato in seguito allo slittamento delle rotaie.

Quindici persone sono rimaste morte e quarantuno gravemente ferite.

I vagoni sono rimasti danneggiatissimi.

PIETROBURGO, 7. — L'Imperatore ha commutato la pena di morte, alla quale era stato condannato il generale Stoessel, in dieci anni di fortezza ed ha condonato la pena al generale Foks.

PARIGI, 7. — I ministri si sono riuniti in consiglio di Gabinetto e si sono occupati degli affari ordinari.

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, ha poscia ricevuto Régnault, che partirà stasera per Tangeri.

Il generale Liautey partirà lunedì per la stessa destinazione.

Entrambi si recheranno poi a Casablanca.

Il generale Liautey assisterà domattina ad un'ultima conferenza coi ministri Clémenceau, Pichon, Thomson e Picquart.

LONDRA, 7. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Pechino:

Il Giappone ha notificato alla Cina che esige una indennità o la liberazione del *Tatsu-Maru* e del suo carico in un tempo ragionevole.

Il Giappone attende un risposta domani.

L'ufficio degli affari esteri della Cina stà studiando oggi la questione.

SALONICCO, 7. — Il dragomanno Askitis del consolato di Grecia, che fu ferito ieri, a colpi di rivoltella è morto oggi.

VIENNA, 7. — Stasera vi è stato un pranzo a Corte, al quale l'Imperatore Francesco Giuseppe ha invitato parecchi membri del corpo diplomatico, fra i quali l'ambasciatore d'Italia, duca Avarna.

FIUME, 7. — L'arciduca Giuseppe è partito a bordo del vapore *Carpathia* per Palermo in incognito.

NEW YORK, 8. — Il Comitato repubblicano dello Stato di New York ha approvato la candidatura di Hughes alla presidenza della Confederazione.

L'AJA, 7. — Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di legge che approva la convenzione internazionale sugli zuccheri conclusa a Bruxelles il 19 dicembre 1907.

SAMARA, 7. — Il treno postale di Tchikend ha deragliato tra le stazioni di Tchergotour e Karandy.

Il vagone postale è precipitato in fondo ad una scarpata. Vi sono 12 morti e 43 feriti, di cui 33 gravemente.

BIARRITZ, 8. — È giunto il Re d'Inghilterra.

SALONICCO, 8. — Oggi avranno luogo i funerali del dragomanno del consolato di Grecia, Askitis. Vi interverranno i consoli e le autorità.

L'elemento greco è molto commosso.

PARIGI, 8. — Un telegramma del generale D'Amade, datato da Oued-Azata, in data del 7 corr., annunzia che le truppe hanno bivaccato a sei chilometri al sud di Ellaouia.

PARIGI, 8. — La *Petite République* riceve il seguente dispaccio da Pechino:

Il Governo cinese ha promesso di restituire il vapore giapponese *Tatsu-Maru* e si impegna a fare scuse per l'oltraggio fatto a la bandiera giapponese, ma ricusa di restituire le armi e le munizioni sequestrate.

PIETROBURGO, 8. — Un violento incendio ha distrutto una parte della città di Kutais nel Caucaso. Duecento case sono state ridotte in cenere. Parecchi abitanti sono periti fra le fiamme. L'incendio continua.

PARIGI, 8. — Il presidente del Consiglio, Clémenceau, i ministri Pichon, Thomson e Picquart ed il generale Liautey hanno concretato in una riunione i particolari delle istruzioni relative alla missione Régnault e Liautey al Marocco.

Il generale Liautey farà domattina una visita di congedo al presidente del Consiglio.

MADRID, 8. — Si ha da Melilla: Il governatore generale Marina si è recato stamane con un distaccamento di 40 uomini di cavalleria a Restinga per ispezionarvi l'accampamento spagnuolo.

Il generale è rimasto soddisfattissimo delle buone disposizioni dei Kabili dei dintorni. Non è avvenuto alcun incidente.

Il generale ritornerà a Melilla stasera stessa.

LONDRA, 8. — Si ha da Tangeri: Notizie da Mazagan dicono

che 250 uomini sono stati tolti da quella guarnigione o trasportati a Rabat, malgrado le minaccie di Mulai Hafid di attaccare Mazagan.

Si aggiunge che i movimenti delle truppe afidiane producono a Rabat una grande inquietudine.

BIARRITZ, 8. — Il Re d'Inghilterra ha fatto oggi una passeggiata in automobile e fatto visita alla principessa Federico di Hannover che si trova nella villa Mouriscot ancora sofferente per la lunga e grave malattia sofferta, quantunque si trovi in via di miglioramento.

Il Re ha pure fatto visita alla granduchessa Xenia sorella dello Czar.

La granduchessa ha assistito, con numerose notabilità della colonia inglese, alle corse di cavalli a Biarritz. Al ritorno dalle corse l'automobile di un inglese che seguiva l'automobile della granduchessa ha investito un vecchio ottantenne, sordo, il quale è rimasto gravemente ferito.

ALGERI, 9. — Un battaglione del primo reggimento zuavi lascierà oggi Algeri per recarsi ad Ain-Sefra.

Due compagnie dello stesso reggimento distaccate nell'oasi di El Golea verranno ad Algeri.

PARIGI, 9. — Il *Gaulois* riproduce un dispaccio da Tangeri, il quale dice che nella popolazione di Fez regnano un grande malcontento ed una viva inquietudine in seguito allo urgenti domande di danaro, di armi e di contingenti di truppe fatte da Mulai Hafid ed in seguito alle notizie dell'avanzatata di una Mahalla di Abd el Aziz contro la capitale.

Lo Sceicco El Kitani ha posto il suo accampamento fuori della città; si crede che egli, quando avrà meglio organizzato la sua mahalla, si recherà a sostenere Mulay Hafid nella lotta contro i francesi.

BUENOS AIRES, 9. — Ieri hanno avuto luogo in tutta la Repubblica le elezioni legislative per la rinnovazione della metà dei membri della Camera dei deputati. Non si è verificato alcun incidente.

I candidati ufficiali hanno ottenuto a Buenos Aires la maggioranza.

BUENOS AIRES, 9. — Si conferma il successo dei candidati ministeriali nelle elezioni legislative di ieri.

I partiti dell'opposizione, eccetto quello socialista, si sono astenuti dal partecipare alle votazioni.

Il ministro dell'interno dichiara che regna la calma in tutto il paese.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

dell'8 marzo 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.42.
Umidità relativa a mezzodì	85.
Vento a mezzodì	N.
Stato del cielo a mezzodì	pioviggina.
Termometro centigrado	massimo 12.1
	minimo 8.9.
Pioggia in 24 ore	3.1.

8 marzo 1908.

In Europa: pressione massima di 773 al nord-ovest della Spagna, altra massima a 772 sul mar Nero, minima di 747 sulla Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario in Piemonte e Liguria, salito in Sardegna, disceso altrove fino a 4 mm. in Calabria; temperatura generalmente aumentata; pioggie quasi generali.

Barometro: quasi livellato tra 762 e 764.

Probabilità: venti deboli vari; cielo nuvoloso con pioggie sull'Italia meridionale e Sicilia; vario altrove; mare qua e là mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 8 marzo 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	mosso	14 0	6 5
Genova	1/4 coperto	legg. mosso	18 2	7 0
Spezia	3/4 coperto	calmo	11 0	6 5
Cuneo	sereno	—	5 2	2 3
Torino	sereno	—	4 9	2 4
Alessandria	coperto	—	7 7	4 6
Novara	coperto	—	9 3	3 1
Domodossola	sereno	—	3 4	-- 0 9
Pavia	coperto	—	7 0	4 6
Milano	coperto	—	8 3	5 1
Como	coperto	—	5 1	3 2
Sondrio	coperto	—	7 8	2 6
Bergamo	piovoso	—	6 8	2 8
Brescia	coperto	—	9 9	4 8
Cremona	piovoso	—	9 4	5 1
Mantova	1/2 coperto	—	9 2	5 0
Verona	coperto	—	11 0	5 9
Belluno	coperto	—	6 7	2 8
Udine	coperto	—	11 1	5 0
Treviso	coperto	—	7 0	4 8
Venezia	coperto	calmo	10 2	6 2
Padova	1/2 coperto	—	11 2	6 5
Rovigo	piovoso	—	8 0	3 0
Piacenza	coperto	—	8 0	4 0
Parma	coperto	—	9 2	5 1
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	10 8	5 2
Modena	piovoso	—	10 6	5 9
Ferrara	piovoso	—	10 9	4 8
Bologna	piovoso	—	10 0	6 0
Ravenna	piovoso	—	10 9	3 2
Forlì	coperto	—	10 2	4 0
Pesaro	coperto	calmo	10 7	5 8
Ancona	3/4 coperto	calmo	11 0	5 0
Urbino	coperto	—	7 6	5 2
Macerata	coperto	—	10 3	5 5
Ascoli Piceno	nebbioso	—	11 8	5 5
Perugia	piovoso	—	8 9	5 6
Camerino	coperto	—	6 7	3 0
Lucca	3/4 coperto	—	11 7	6 0
Pisa	coperto	—	12 4	7 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	11 0	6 5
Firenze	coperto	—	8 4	6 5
Arezzo	piovoso	—	8 6	5 2
Siena	coperto	—	7 1	5 1
Grosseto	coperto	—	10 0	6 0
Roma	coperto	—	11 9	8 9
Teramo	coperto	—	12 5	6 0
Chieti	coperto	—	13 0	5 5
Aquila	coperto	—	7 1	2 6
Agnone	coperto	—	6 9	2 9
Foggia	3/4 coperto	—	15 1	3 0
Bari	coperto	calmo	16 0	5 5
Lecce	coperto	—	16 6	6 6
Caserta	coperto	—	11 0	8 4
Napoli	coperto	calmo	10 7	7 5
Benevento	coperto	—	12 6	2 6
Avellino	coperto	—	9 2	2 2
Caggiano	1/2 coperto	—	10 4	4 2
Potenza	coperto	—	11 4	1 7
Cosenza	sereno	—	14 6	2 0
Tiriolo	coperto	—	10 6	3 0
Reggio Calabria	sereno	mosso	15 0	10 4
Trapani	coperto	legg. mosso	16 5	?
Palermo	coperto	calmo	18 4	7 4
Porto Empedocle	coperto	mosso	14 0	10 0
Caltanissetta	sereno	—	13 6	5 8
Messina	coperto	calmo	14 3	10 4
Catania	piovoso	mosso	15 6	8 6
Siracusa	piovoso	agitato	17 0	4 5
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	14 4	5 0
Sassari	3/4 coperto	—	14 1	5 5

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*